

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 314

50° anno

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

22 dicembre 2007

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
I	<i>Risoluzioni, raccomandazioni e pareri</i>	
	RISOLUZIONI	
	Consiglio	
2007/C 314/01	Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 25 maggio 2007, «Creare pari opportunità per tutti i giovani — Piena partecipazione alla società»	1
	RACCOMANDAZIONI	
	Consiglio	
2007/C 314/02	Raccomandazione del Consiglio, del 6 dicembre 2007, relativa a un manuale per le autorità di polizia e di sicurezza concernente la cooperazione in occasione di eventi importanti di dimensione internazionale	4
II	<i>Comunicazioni</i>	
	COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA	
	Commissione	
2007/C 314/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4848 — Basell/Lyondell) ⁽¹⁾	22

IT

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	<i>Pagina</i>
2007/C 314/04	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4860 — HRE/DEPFA) ⁽¹⁾	22
2007/C 314/05	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4969 — DZ Equity Partner/Welle Holding/PAIDI Möbel) ⁽¹⁾	23
2007/C 314/06	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4806 — DSB/First/Öresundståg) ⁽¹⁾	23

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2007/C 314/07	Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 25 maggio 2007, sulle prospettive future della cooperazione europea nel settore della politica in materia di gioventù	24
---------------	--	----

Commissione

2007/C 314/08	Tassi di cambio dell'euro	27
---------------	---------------------------------	----

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

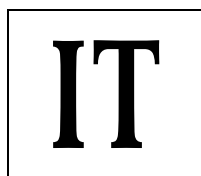
2007/C 314/09	Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio ⁽¹⁾	28
2007/C 314/10	Modifica da parte della Francia degli oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei di linea tra Ajaccio, Bastia, Calvi e Figari da un lato e Marsiglia, Nizza e Parigi (Orly), dall'altro ⁽¹⁾	36

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione

2007/C 314/11	GR-Elliniko: L'istituzione di servizi aerei di linea — Bando di gara, pubblicato dalla Repubblica ellenica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per l'istituzione di 3 servizi aerei di linea sui quali sono stati imposti oneri di servizio pubblico	37
---------------	---	----



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

2007/C 314/12	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.4959 — Goldman Sachs/MatlinPatterson/Bankenservice Kassel) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	40
2007/C 314/13	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.4986 — EQT V/Securitas Direct) ⁽¹⁾	41

ALTRI ATTI

Consiglio

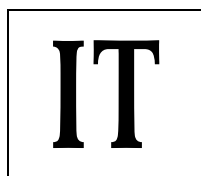
2007/C 314/14	Avviso all'attenzione delle persone, gruppi e entità che figurano nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (vedasi l'allegato della decisione 2007/871/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2007)	42
---------------	--	----

Commissione

2007/C 314/15	Pubblicazione di una domanda di cancellazione a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari	44
2007/C 314/16	Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari	46

Rettifiche

2007/C 314/17	Rettifica dell'invito a manifestare interesse per il posto di membro del comitato scientifico dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) (GU C 307 del 18.12.2007)	52
---------------	---	----



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RISOLUZIONI

CONSIGLIO

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 25 maggio 2007, «Creare pari opportunità per tutti i giovani — Piena partecipazione alla società»

(2007/C 314/01)

IL CONSIGLIO E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

considerando quanto segue:

- (1) L'Anno europeo delle pari opportunità per tutti (2007) ⁽¹⁾ persegue lo scopo di sottolineare il valore di una società giusta basata sulla coesione sociale e di stimolare un ampio dibattito su come possa essere migliorata la partecipazione dei gruppi svantaggiati e dei gruppi oggetto di discriminazione.
- (2) Nella sua risoluzione in data 18 maggio 2004 ⁽²⁾ il Consiglio ha riaffermato che le condizioni del contesto sociale in cui i giovani crescono hanno un impatto diretto sul successo di misure e strategie politiche volte a promuovere le pari opportunità e l'integrazione sociale e professionale; e che le condizioni di cui i giovani non sono di solito responsabili impediscono spesso la loro partecipazione alla società, limitano la loro capacità di esercitare i diritti civili e sono in flagrante contraddizione con il principio delle pari opportunità.
- (3) Il 18 maggio 2004 ⁽³⁾ il Consiglio ha sottolineato l'importanza del ruolo dei giovani nella lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo, nonché l'intolleranza collegata e tutte le forme di discriminazione, e nella promozione della diversità culturale, del rispetto reciproco, della tolleranza e della solidarietà.

- (4) Nel vertice di primavera del 2005 il Consiglio europeo ha adottato il Patto europeo per la gioventù quale elemento della rinnovata strategia di Lisbona affinché — attraverso sforzi politici orizzontali — si promuova l'istruzione e la formazione per i giovani, la loro mobilità nonché la loro integrazione professionale e partecipazione alla società, e nel far ciò sia focalizzata l'attenzione particolarmente sui giovani con minori opportunità.
- (5) Nel vertice di primavera del 2006 il Consiglio europeo ha descritto la coesione sociale e la promozione di pari opportunità per tutti come base essenziale per le riforme in materia di politica economica e dell'occupazione negli Stati membri, in linea con gli scopi del processo di Lisbona e ha dichiarato di considerare prioritarie le misure intese ad attuare il Patto europeo per la gioventù.
- (6) L'inclusione sociale è un'importante priorità del programma «Gioventù in azione» ⁽⁴⁾ e una strategia è stata pertanto stabilita per fornire un accesso alle attività del programma, in particolare ai giovani appartenenti a contesti meno avvantaggiati per quanto riguarda l'istruzione, la situazione socioeconomica, culturale e geografica, e per i giovani con disabilità.
- (7) Nel suo contributo al Consiglio europeo di primavera del 2007, il Consiglio ha individuato quattro priorità chiave per l'ulteriore attuazione del Patto europeo per la gioventù, ossia: sostegno ai giovani nella transizione tra istruzione, formazione e lavoro; necessità di cammini individuali verso l'integrazione; necessità di strategie coerenti locali e regionali per l'attuazione del Patto; una più concreta inclusione della dimensione giovanile nell'attuazione complessiva della strategia di Lisbona.

⁽¹⁾ Decisione n. 771/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che istituisce l'Anno europeo delle pari opportunità per tutti (2007) — Verso una società giusta (GU L 146 del 31.5.2006, pag. 1).

⁽²⁾ Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio sull'integrazione sociale in relazione ai giovani (doc. 9601/04 del 18 maggio 2004).

⁽³⁾ Dichiarazione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio relativa al razzismo e all'intolleranza in relazione ai giovani (doc. 9405/04 del 18 maggio 2004).

⁽⁴⁾ GU L 327 del 24.11.2006, pag. 30.

- (8) Il Consiglio europeo di primavera del 2007 ha invitato la Commissione a presentare una relazione interinale nell'autunno del 2007 in vista della proposta di orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2008-2011). Esso ha chiesto di rafforzare l'approccio al lavoro basato sul ciclo di vita per migliorare l'accesso al mercato del lavoro. Gli Stati membri hanno convenuto di sviluppare ulteriormente le politiche che promuovono il ruolo dei giovani, inclusa la transizione dalla scuola alla vita lavorativa, quali partecipanti attivi all'economia e al mercato del lavoro, al fine di sfruttare appieno il loro potenziale per contribuire allo sviluppo economico e sociale delle nostre società.
4. per far sì che le pari prospettive diventino una realtà per i giovani con minori opportunità si rendono necessarie misure specifiche per promuovere lo sviluppo del loro potenziale individuale e superare stereotipi e pregiudizi nella società;
5. allo scopo di attuare politiche che rispettino l'equità intergenerazionale, dovrebbero essere eliminate le barriere strutturali alle pari opportunità e alla partecipazione dei giovani alla società. Ciò contribuisce altresì a combattere le discriminazioni verso i giovani non soltanto in base all'età ma anche, come spesso si verifica, in base a più motivi.

INVITANO GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE A:

- (9) Nel quadro del dialogo strutturato, i giovani e i rappresentanti delle organizzazioni giovanili si sono incontrati nell'aprile 2007 a Colonia in occasione di una manifestazione per i giovani organizzata dalla presidenza tedesca ed hanno individuato vari impegni e priorità politici allo scopo di migliorare le pari opportunità e la partecipazione alla società in forma di piano d'azione.
1. promuovere le varie forme di dialogo strutturato con i giovani e tenere debito conto dei risultati di tale dialogo a tutti i livelli;

OSSERVANO che:

1. le pari opportunità per la partecipazione alla società devono significare il diritto per tutti i giovani ad avere accesso a un'istruzione e una formazione di alta qualità, a un alloggio, a un'occupazione adeguata e a tutti i settori pertinenti della sicurezza sociale e/o dei regimi di lavoro, in base alla legislazione e alle prassi nazionali conformemente al diritto comunitario, e partecipare alla discussione sociale e politica e ai processi decisionali per quanto concerne loro stessi e, non meno importante, a godere di uno stile di vita sano e autonomo, con tempo libero a disposizione per perseguire i loro interessi;
2. l'anno europeo delle pari opportunità per tutti cerca di rendere consapevoli i cittadini dell'Unione europea circa i loro diritti a un pari trattamento e di avviare un dibattito sui vantaggi della diversità per la società e l'individuo. Per far sì che i giovani esercitino i loro diritti occorrono informazioni e sostegno su misura per il loro impegno contro tutte le forme di discriminazione. Tali informazioni e sostegno devono essere forniti non solo dalle loro famiglie, ma anche dalla società in senso lato — in particolare il sistema di insegnamento, quanti operano nel settore della gioventù, le ONG, i media, nonché le amministrazioni a tutti i livelli e gli organi nazionali che combattono la discriminazione;
3. le politiche degli Stati membri e dell'Europa volte a una migliore integrazione sociale e professionale dei giovani devono tener conto del numero particolarmente elevato di problemi che si riscontrano nelle zone svantaggiate urbane e rurali e riconoscere che le politiche per i giovani devono insistere perché si intraprendano azioni mirate e trasversali, al fine di assicurare pari opportunità ai giovani che crescono in siffatte zone;
2. migliorare la coerenza delle misure volte ad attuare il Patto europeo per la gioventù per assicurare l'inclusione sostenibile dei giovani e garantire che siffatte misure raggiungano veramente i gruppi bersaglio, in particolare i giovani con minori opportunità, tenendo conto delle loro necessità, circostanze di vita e motivazioni;
3. cercare, anche attraverso la consultazione delle parti sociali, di sviluppare un approccio ben equilibrato per i giovani in termini di «flessicurezza», agevolare la transizione dalla scuola alla vita di lavoro, evitare la disoccupazione e condizioni di lavoro precarie e contribuire a conciliare vita familiare, privata e professionale;
4. porre l'accento sugli obiettivi di politica in materia di gioventù attraverso il metodo di coordinamento aperto nel settore della protezione e inclusione sociale e contribuire adeguatamente, se del caso, ai lavori dei comitati per la protezione sociale e l'occupazione per rafforzare la discussione giovanile e promuovere l'inclusione sociale dei giovani e ridurre il rischio di povertà;
5. sottolineare l'importanza delle quattro priorità del metodo di coordinamento aperto nel settore della gioventù — partecipazione, informazione, attività di volontariato e maggiore comprensione e conoscenza dei giovani — per una politica di inclusione riuscita, e rafforzare l'impatto del metodo di coordinamento aperto in fase di elaborazione delle politiche per le pari opportunità e per una migliore integrazione sociale e professionale;
6. ampliare le conoscenze circa la qualità della vita dei giovani di ambo i sessi in Europa, in particolare per quanto concerne le condizioni di vita e di lavoro, gli atteggiamenti, i valori, gli interessi e le opportunità di una migliore partecipazione alla società, avvalendosi dei dati, procedure e ricerche esistenti, compreso il settimo programma quadro di ricerca per rendere più significativi e confrontabili tali dati e risultati;

7. fare pienamente uso del programma «Gioventù in azione» per offrire numerose e ampie possibilità di apprendimento non formale e informale, allo scopo di consentire al maggior numero possibile di giovani di acquisire le abilità e le competenze necessarie per esercitare una cittadinanza attiva e di adottare stili di vita autonomi e sani;
8. ampliare le possibilità dell'apprendimento non formale e informale, nonché delle attività di volontariato, e migliorare il riconoscimento dei risultati ottenuti e delle esperienze realizzate, in linea con la risoluzione del Consiglio del 19 maggio 2006 ⁽¹⁾; le possibilità di apprendimento interculturale dovrebbero in particolare essere rafforzate, promuovendo in tal modo valori come il rispetto reciproco, la diversità, la parità, la dignità umana e la solidarietà. Tenendo presente tale scopo, i giovani dovrebbero essere invitati a partecipare alla preparazione e realizzazione dell'Anno europeo del dialogo interculturale 2008;
9. cercare insieme alle organizzazioni giovanili, ai giovani stessi e agli altri attori della politica in materia di gioventù, le modalità per conseguire una e più attiva partecipazione di tutti i giovani alle discussioni e al processo decisionale che li riguardano e, con ciò, stimolare nuove forme di partecipazione dei giovani delle zone svantaggiate urbane o rurali;
10. dedicare maggiore attenzione alle preoccupazioni dei giovani nell'elaborazione di politiche antidiscriminatorie e assistere i giovani e le loro organizzazioni nella lotta contro la discriminazione, le disparità, l'esclusione sociale e l'intolleranza;
11. promuovere la dimensione sociale dello sport e della cultura quale fattore di integrazione sociale per combattere la discriminazione e rendere più forte la tolleranza tra i giovani;
12. tener conto dei diritti di tutti i giovani alle pari opportunità e alla partecipazione alla società quando si elabora la strategia dell'UE sui diritti del bambino;
13. assicurare che nella valutazione e nel follow-up dell'Anno europeo delle pari opportunità per tutti (2007) si tenga conto dei giovani e si proceda a una messa a fuoco della politica in materia di gioventù a tutti i livelli — europeo, nazionale, regionale e locale.

INVITANO LA COMMISSIONE:

1. a sviluppare ulteriormente, nel suo impegno per le pari opportunità e una migliore integrazione sociale e professionale, una stretta cooperazione tra i pertinenti servizi in modo da potenziare la dimensione della gioventù nelle politiche di inclusione sociale, e entro il contesto della strategia di Lisbona rinnovata per la crescita e l'occupazione;
 2. a sottoporre al Consiglio informazioni sulle analisi relative alla gioventù circa lo stato di attuazione del Patto europeo per la gioventù che sono condotte regolarmente nel processo di valutazione dei programmi nazionali di riforma.
- INVITANO GLI STATI MEMBRI A:
1. facilitare lo sviluppo di strategie a livello locale e/o regionale come parte dell'ulteriore attuazione del Patto europeo per la gioventù. Occorre che siffatte strategie includano tutti i pertinenti attori, le parti sociali e i giovani stessi e contribuiscano a stabilire misure individuali di supporto, promuovere servizi di orientamento e consulenza qualificati e facilmente accessibili per quanto riguarda le fasi di transizione tra l'istruzione, la formazione e l'occupazione e le condizioni adatte per conciliare vita familiare, privata e professionale;
 2. dare priorità agli interessi dei giovani nei programmi nazionali di riforma e alle politiche chiave che incidono sulla qualità della vita dei giovani, in particolare migliorando la cooperazione settoriale globale tra la politica in materia di gioventù e gli altri settori pertinenti della politica in materia di istruzione, economia e occupazione, la politica familiare, sociale, sanitaria, sportiva, la politica in materia di diritti del bambino, la politica dell'uguaglianza di genere, la politica culturale, nonché la politica in materia di alloggi e di assetto territoriale a livello locale e regionale;
 3. continuare gli sforzi per ridurre ulteriormente il numero dei giovani che abbandonano precocemente gli studi applicando incentivi e interventi adeguati, adottando in particolare misure specifiche per rendere la piena partecipazione all'istruzione una realtà per i giovani con minori opportunità, e promuovendo la qualità e l'attrattiva dell'istruzione e formazione;
 4. utilizzare le risorse dei Fondi strutturali europei, in particolare del Fondo sociale europeo, per concepire e stabilire misure in linea con il Patto europeo per la gioventù, in modo da attuare ulteriormente il patto, specialmente a livello locale e regionale;
 5. conformemente al principio del dialogo strutturato, sviluppare o ampliare la partecipazione dei giovani alle procedure di pianificazione dello spazio sociale nelle zone svantaggiate urbane e rurali, e diffondere i risultati ottenuti e le esperienze realizzate utilizzando il metodo di coordinamento aperto.

⁽¹⁾ Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul riconoscimento del valore dell'apprendimento non formale e informale nel settore della gioventù europea (GU C 168 del 20.7.2006, pag. 1).

RACCOMANDAZIONI

CONSIGLIO

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 2007

relativa a un manuale per le autorità di polizia e di sicurezza concernente la cooperazione in occasione di eventi importanti di dimensione internazionale

(2007/C 314/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visti il manuale di sicurezza ad uso delle autorità e dei servizi di polizia in occasione di eventi internazionali quali le riunioni del Consiglio europeo e il manuale di cooperazione tra gli Stati membri per scongiurare il rischio di attentati terroristici in occasione dei Giochi olimpici e di altre manifestazioni sportive analoghe,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione si prefigge, tra l'altro, l'obiettivo di fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in particolare sviluppando tra gli Stati membri un'azione comune nel settore della cooperazione di polizia.
- (2) Gli Stati membri ospitano spesso eventi importanti di dimensione internazionale.
- (3) Le autorità preposte all'applicazione della legge in uno Stato membro implicate in occasione di un evento importante di dimensione internazionale devono garantire la sicurezza dell'evento sotto il profilo sia dell'ordine pubblico sia dell'antiterrorismo. In funzione della natura dell'evento (politico, sportivo, sociale, culturale o di altro tipo) un aspetto può rivelarsi più importante di un altro ed essere trattato da altre autorità ma entrambi gli aspetti vanno presi in considerazione.
- (4) È importante che le autorità competenti possano utilizzare uno strumento pratico che fornisca linee guida e

ispirazione in base all'esperienza e alle buone pratiche acquisite in occasione di eventi precedenti.

- (5) Il manuale dovrebbe essere riveduto e aggiornato ove opportuno, sulla scorta delle future esperienze e dell'ulteriore sviluppo delle migliori prassi,

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI:

- (1) di intensificare la cooperazione, in particolare la cooperazione pratica e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti, per garantire la sicurezza pubblica in occasione di eventi importanti di dimensione internazionale tenuti negli Stati membri dell'Unione europea;
- (2) di assicurare a tal fine che il manuale per le autorità di polizia e di sicurezza concernente la cooperazione in occasione di eventi importanti di dimensione internazionale, riportato in allegato, sia messo a disposizione delle pertinenti autorità competenti.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 2007.

*Per il Consiglio**Il presidente*

Alberto COSTA

ALLEGATO

MANUALE PER LE AUTORITÀ DI POLIZIA E DI SICUREZZA CONCERNENTE LA COOPERAZIONE IN OCCASIONE DI EVENTI IMPORTANTI DI DIMENSIONE INTERNAZIONALE

- I. INTRODUZIONE
 - I.1. **Obiettivo**
 - I.2. **Principi di base**
- II. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI
 - II.1. **Punti di contatto**
 - II.1.1. Punti di contatto permanenti
 - II.1.2. Punti di contatto designati per gli eventi
 - II.2. **Scambio di informazioni**
 - II.3. **Valutazione della minaccia e analisi del rischio**
- III. GESTIONE DEGLI EVENTI
 - III.1. **Responsabilità delle autorità e dei servizi impegnati nello Stato organizzatore**
 - III.2. **Mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza**
 - III.2.1. Ordine pubblico e sicurezza
 - III.2.2. Trattamento dei reati
 - III.2.3. Minacce terroristiche
 - III.3. **cooperazione operativa con altri stati membri**
 - III.3.1. Cooperazione transfrontaliera
 - III.3.2. Sostegno operativo
 - III.3.3. Ufficiali di collegamento
 - III.3.4. Osservatori
 - III.3.5. Disposizioni finanziarie e materiale
 - III.3.6. Piano di comunicazione
 - III.4. **Strategia in materia di mezzi di comunicazione**
 - III.5. **Formazione, addestramento ed esercitazione**
- IV. VALUTAZIONE
 - IV.1. **Valutazione connessa all'evento**
 - IV.2. **Valutazione strategica**
- ALLEGATO A Modulo standard per la richiesta di ufficiali di collegamento o di agenti che forniscano altri tipi di sostegno operativo
- ALLEGATO B Analisi del rischio riguardo a manifestanti potenziali ed altri gruppi
- ALLEGATO C Modulo standard per lo scambio di informazioni sulle persone che costituiscono una minaccia terroristica
- ALLEGATO D Modulo standard per lo scambio di informazioni sui gruppi che costituiscono una minaccia terroristica
- ALLEGATO E Testi di riferimento
- ALLEGATO F Punti di contatto permanenti in materia di ordine pubblico

I. INTRODUZIONE

I.1. Obiettivo

Il presente manuale vuole essere uno strumento pratico da cui possano trarre linee guida e ispirazione le autorità preposte all'applicazione della legge in Europa responsabili della sicurezza in occasione di eventi importanti di dimensione internazionale [quali i Giochi olimpici o altre grandi manifestazioni sportive ⁽¹⁾ o riunioni politiche di alto livello ad es. il vertice G8]. I principi stabiliti nel presente manuale sono pertanto da applicarsi soltanto ove appropriato e utile, e nel pieno rispetto dell'ordinamento nazionale. Essi non dovranno inoltre pregiudicare le disposizioni stabilite in accordi bilaterali o memorandum d'intesa.

Il presente manuale è un documento vivo soggetto a modifiche ed adeguamenti in base alle esperienze future e allo sviluppo delle migliori prassi (cfr. punto IV.2 Valutazione strategica).

Il manuale di sicurezza ad uso delle autorità e dei servizi di polizia in occasione di eventi internazionali quali le riunioni del Consiglio europeo e il manuale di cooperazione tra gli Stati membri per scongiurare il rischio di attentati terroristici in occasione dei Giochi olimpici e di altre manifestazioni sportive analoghe sono stati integrati nell'attuale versione del presente manuale. Le autorità preposte all'applicazione della legge implicate in occasione di un evento importante di dimensione internazionale devono garantire la sicurezza dell'evento sotto il profilo sia dell'ordine pubblico sia dell'antiterrorismo. In funzione della natura dell'evento (politico, sportivo, sociale, culturale o di altro tipo) un profilo può rivelarsi più importante di un altro ed essere trattato da altre autorità, ma entrambi i profili vanno presi in considerazione.

I.2. Principi di base

Il mantenimento dell'ordine pubblico dovrà ispirarsi ai principi di legalità, di proporzionalità e di moderazione, privilegiando l'approccio meno invasivo. Se possibile, la polizia dovrà optare per un atteggiamento inteso a ridurre le tensioni, basato sul dialogo, sulla gestione negoziata dello spazio pubblico e sul partenariato.

Le autorità degli Stati membri preposte all'applicazione della legge responsabili della sicurezza in occasione di eventi importanti di dimensione internazionale, in particolare politici, dovranno sforzarsi di assicurare il pieno rispetto dei diritti umani, in particolare del diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni e di riunirsi in modo pacifico come sancito dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Occorre invece prevenire quanto più possibile le interferenze di persone o gruppi i cui obiettivi o le cui azioni implicino atti di violenza o altri atti di natura penale.

Benché lo Stato membro ospitante abbia la responsabilità primaria di garantire la sicurezza dell'evento in considerazione della sua dimensione internazionale, a tutti gli altri Stati membri e ai competenti organismi dell'Unione europea (UE) incombe comunque la responsabilità di fornire assistenza e sostegno nel garantire tale sicurezza.

II. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI

II.1. Punti di contatto

II.1.1. *Punti di contatto permanenti*

In conformità dell'azione comune 97/339/GAI del Consiglio, del 26 maggio 1997, in materia di cooperazione nel settore dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza ⁽²⁾, ciascuno Stato membro deve istituire almeno un punto di contatto permanente.

Il recapito e altre pertinenti informazioni concernenti il punto o i punti di contatto permanenti dovranno essere comunicati al Segretariato generale del Consiglio (i cui recapiti sono indicati nell'allegato F), che li inoltrerà agli Stati membri. Qualsiasi cambiamento di rilievo attinente al punto o ai punti di contatto permanenti di uno Stato membro dovrà essere comunicato secondo le medesime modalità.

Ogni punto di contatto permanente dovrà essere in grado di soddisfare i seguenti requisiti:

- disponibilità 24 ore su 24 (nella misura necessaria prima, durante e dopo l'evento),
- personale dotato di conoscenze linguistiche sufficienti, con padronanza di almeno un'altra lingua delle istituzioni dell'UE,
- linee di comunicazione e infrastrutture di informazione, compresi telefono, fax e posta elettronica, operative in permanenza e protette, ove opportuno, tramite cifratura; accesso a Internet,
- sufficienti capacità di traduzione ai fini dello scambio di informazioni.

⁽¹⁾ In un manuale separato sono riportate raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia in occasione delle partite di calcio internazionali: v. la risoluzione del Consiglio concernente un manuale aggiornato di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro (GU C 322 del 29.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 147 del 5.6.1997, pag. 1.

II.1.2. Punti di contatto designati per gli eventi

Per ogni evento importante di dimensione internazionale, ciascuno Stato membro dovrà designare uno o più punti di contatto connessi con l'evento. A seconda del diritto o delle strutture nazionali, questi possono essere gli stessi punti di contatto permanenti. Ogni punto di contatto designato per gli eventi dovrà essere in grado di soddisfare i requisiti summenzionati.

Lo Stato membro organizzatore comunica ai punti di contatto permanenti degli altri Stati membri (v. allegato F) il recapito del punto o dei punti di contatto designati per l'evento. Ciascuno Stato membro comunica quindi allo Stato membro organizzatore il rispettivo o i rispettivi punti di contatto designati a tal fine.

Le funzioni del punto o dei punti di contatto designati per gli eventi potrebbero includere l'assistenza per quanto riguarda:

- la raccolta e l'analisi delle informazioni tanto interne quanto provenienti da altri Stati membri, paesi terzi, pertinenti organismi dell'UE e altre fonti,
- il controllo di qualità sulla forma e sul contenuto,
- la creazione di linee di comunicazione affidabili ed efficienti con i principali operatori che intervengono nell'attività a livello nazionale e internazionale, utilizzando di preferenza linee protette,
- lo scambio di informazioni mediante linee di comunicazione protette esistenti,
- lo scambio di informazioni in cooperazione con gli altri Stati membri, paesi terzi, pertinenti organismi dell'UE ed altre istituzioni internazionali,
- la divulgazione delle informazioni trattate ai rispettivi servizi di sicurezza, autorità di polizia ed altri servizi, ai corrispondenti servizi dello Stato organizzatore e alle autorità e servizi degli altri Stati membri e ai pertinenti organismi dell'UE, a seconda dei casi,
- la fornitura di una valutazione della minaccia e di un'analisi del rischio su potenziali dimostranti e altri gruppi, destinata allo Stato membro organizzatore,
- l'osservazione, la valutazione e il follow-up dell'evento.

II.2. Scambio di informazioni

Uno Stato membro dovrà trasmettere senza indugio le informazioni che le sue autorità nazionali considerano importanti per la sicurezza di un evento in un altro Stato membro alla propria controparte nello Stato membro in questione. Nel trasmettere le informazioni gli Stati membri dovranno tener presenti i loro obblighi in termini di riservatezza delle informazioni.

Lo scambio di informazioni dovrà essere effettuato attraverso i canali di comunicazione e le strutture esistenti. Lo scambio di informazioni, compresi i dati di carattere personale, dovrà avere luogo nella stretta osservanza delle disposizioni del diritto e dei trattati nazionali e internazionali applicabili in ciascun caso ⁽¹⁾.

Esso dovrà essere agevolato dai punti di contatto degli Stati membri interessati.

Una volta trattate, le informazioni raccolte dovranno essere divulgate alle autorità e ai servizi competenti. I contatti fra i servizi di sicurezza, le autorità di polizia e altri servizi nei diversi Stati membri possono essere coordinati e organizzati dai rispettivi punti di contatto.

Il punto o i punti di contatto nello Stato membro organizzatore dovranno facilitare la raccolta, l'analisi e lo scambio delle informazioni pertinenti sull'evento con gli altri Stati membri, con i paesi terzi e i pertinenti organismi dell'UE o altre istituzioni internazionali. Tali informazioni potrebbero, tra l'altro, comprendere:

- le informazioni e l'intelligence ottenute prima dell'evento che potrebbero incidere sul corso dello stesso o sul mantenimento dell'ordine pubblico, nonché della sicurezza in generale,
- le persone implicate in organizzazioni terroristiche, atti di terrorismo o altre attività della grande criminalità, che potrebbero essere collegate in via indiretta al terrorismo,

⁽¹⁾ Articolo 46 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (Convenzione di Schengen) (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19) e articolo 26 del trattato fra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Austria riguardante l'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare al fine di lottare contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (trattato di Prüm).

- il livello di minaccia per personalità (capi di Stato o di governo, parlamentari, altre personalità, ecc.), atleti, visitatori/spettatori e luoghi. Oltre all'attività dello Stato membro ospitante, che ha la responsabilità principale, tutti gli altri Stati membri forniscono autonomamente le informazioni pertinenti su queste persone,
- altre informazioni sugli obiettivi e interessi degli Stati membri dell'UE o di paesi terzi nel paese organizzatore, perché se ne possa assicurare una migliore protezione,
- le informazioni e l'intelligence relative a manifestanti potenziali e altri gruppi,
- le informazioni, ottenute o richieste nel corso dell'evento, attinenti a persone sospettate di aver commesso reati, compresi nome, data di nascita, luogo di residenza, precedenti, circostanze dell'arresto e/o descrizione esatta del reato perpetrato,
- informazioni sulla legislazione applicabile e la politica della polizia in materia di applicazione della legge (destinate agli altri Stati membri o a paesi terzi),
- rapporti sugli incidenti e relazioni di valutazione, nonché relativi contributi.

II.3. Valutazione della minaccia e analisi del rischio

In termini di sicurezza riveste un'importanza fondamentale una valutazione adeguata e tempestiva delle minacce (in relazione al terrorismo, all'ordine pubblico, alla criminalità organizzata o di altro tipo) che incombono sull'evento internazionale. Oltre alla valutazione specifica della minaccia, dev'essere altresì condotta un'analisi che abbracci la raccolta, la valutazione e la divulgazione delle informazioni di sicurezza riconducibili a una data situazione specifica.

Oltre alle informazioni di intelligence di cui dispone lo Stato organizzatore medesimo, l'analisi si fonderà anche sulle informazioni e le valutazioni fornite da altri Stati membri. Nella fase più precoce possibile, prima dell'evento internazionale, ciascun punto di contatto dovrà fornire alla controparte nello Stato organizzatore una valutazione della minaccia permanente, ad es. sulle persone o i gruppi che si prevede si recheranno ad assistere all'evento e si ritiene costituiscano una potenziale minaccia al mantenimento dell'ordine pubblico e/o della sicurezza pubblica (come potenziali dimostranti e altri gruppi noti). La valutazione dovrà essere trasmessa allo Stato membro organizzatore e agli altri Stati interessati, vale a dire gli Stati di transito o limitrofi.

L'analisi potrà articolarsi secondo l'analisi quadro di cui agli allegati B, C e D. Qualora siffatte informazioni non siano disponibili, se ne dovrà informare lo Stato organizzatore. Gli Stati membri dovranno trasmetterle allo Stato organizzatore al più presto con mezzi appropriati, tramite le linee di comunicazione protette esistenti.

In conformità del suo mandato e della Convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol) ⁽¹⁾, l'Europol può fornire informazioni e analisi pertinenti nonché elaborare valutazioni generali della minaccia in base ai contributi degli Stati membri. Tali informazioni dovrebbero essere disponibili il più presto possibile. Qualora siffatte informazioni non siano disponibili, se ne potrà informare lo Stato organizzatore.

I provvedimenti di sicurezza idonei, necessari ed appropriati dovrebbero essere selezionati in base alla valutazione della minaccia che comprenda la probabilità di un danno potenziale e all'analisi del rischio.

A tal fine lo Stato organizzatore responsabile, se del caso coadiuvato da altri Stati membri e dai competenti organismi dell'UE, elabora un documento aggiornato sulla valutazione della minaccia e l'analisi del rischio almeno sei mesi prima dell'evento in questione. All'approssimarsi dell'evento, le informazioni dovranno essere aggiornate regolarmente. Nei tre mesi precedenti l'evento dovrà essere trasmessa almeno un'analisi mensile e, se necessario, con frequenza settimanale. Tali valutazioni e analisi dovranno essere distribuite a tutti gli Stati e organismi che vi contribuiscono.

Durante l'evento, dovranno essere emanati bollettini quotidiani sulla situazione. Questi bollettini dovranno basarsi sulle informazioni fornite dallo Stato organizzatore, dagli altri Stati membri e dai competenti organismi dell'UE. La valutazione del livello di rischio posto dovrà basarsi sulle informazioni più aggiornate fornite dalle forze di polizia ospiti o dai punti di contatto dell'evento. Le informazioni dovranno essere quanto più complete possibile, in base alle informazioni disponibili.

III. GESTIONE DEGLI EVENTI

III.1. Responsabilità delle autorità e dei servizi impegnati nello Stato organizzatore

L'autorità competente dello Stato membro organizzatore dovrà predisporre un piano operativo generale sulla cui base saranno elaborati tutti i successivi piani particolareggiati. Dovrà inoltre predisporre una serie di piani che coprano il livello politico (strategico), il livello operativo generale (operativo) e l'effettivo livello di intervento sul campo (tattico). La procedura di pianificazione dovrà iniziare quanto prima.

⁽¹⁾ GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2.

Anteriormente ad un evento, lo Stato membro organizzatore dovrà assicurare che il ruolo delle singole autorità o servizi impegnati sia chiaramente definito e che le rispettive responsabilità siano comunicate a tutte le parti interessate.

Lo Stato membro organizzatore potrebbe elaborare un modello generale che comprenda tutte le procedure e tutte le principali parti interessate (vale a dire l'organizzazione della riunione, la sicurezza, il mantenimento dell'ordine pubblico, i servizi giudiziari, i servizi sociali e di prevenzione, i servizi sanitari, i trasporti pubblici ed altre questioni di infrastruttura). Questo schema potrebbe essere un utile strumento per visualizzare il contesto della pianificazione e per assicurare che tutte le procedure necessarie siano contemplate.

Potrebbe essere istituito un gruppo per il coordinamento del progetto per l'evento, composto di rappresentanti di tutte le autorità e servizi interessati. Il gruppo dovrà riunirsi regolarmente prima, durante e dopo l'evento stesso, al fine di garantire la coerenza e il coordinamento del processo decisionale. Una delle principali responsabilità del gruppo dovrebbe essere quella di assicurare efficaci linee di comunicazione fra tutte le autorità e servizi.

Le autorità e i servizi responsabili dovranno assicurare la presenza delle risorse materiali, tecniche e umane richieste per svolgere le mansioni assegnate con la necessaria efficienza, qualità e celerità. Una base di dati su tutte le risorse disponibili e sui corrispondenti punti di contatto costituirebbe uno strumento di grande utilità per gli Stati membri organizzatori.

Le autorità di polizia degli Stati membri organizzatori dovranno assicurare che tutte le intese e gli accordi necessari in materia di mantenimento dell'ordine pubblico siano conclusi con l'organizzatore pratico dell'evento. L'organizzatore ha la responsabilità primaria dell'evento e in funzione della natura dell'evento dovrebbe essere elaborato un elenco di requisiti da soddisfare. Le intese potrebbero vertere tra l'altro sui seguenti aspetti:

- sedi dell'evento (centri di congressi, alberghi), che dovranno essere al riparo da azioni di disturbo dell'ordine pubblico,
- controllo delle entrate e, se possibile, perimetro di sicurezza e responsabili per ciascuno di questi aspetti,
- misure di sicurezza spettanti all'organizzatore, vale a dire videosorveglianza interna;
- scambio di informazioni completo e costantemente aggiornato sui delegati e gli altri partecipanti all'evento (nomi, funzione, durata del soggiorno, sistemazione, trasporto, ecc.),
- disposizioni in materia di VIP e di sicurezza degli alberghi.

III.2. Mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza

III.2.1. *Ordine pubblico e sicurezza*

Fondandosi sui principi di base enunciati al punto I.2, le autorità competenti dello Stato membro organizzatore dovranno definire una chiara politica globale per l'approccio da parte della polizia in occasione di eventi internazionali. Detta politica globale potrebbe annoverare aspetti quali:

- l'azione della polizia è improntata a garantire la protezione delle manifestazioni pacifiche,
- attraverso il dialogo e un'immagine credibile di competenza, la polizia dovrà mantenere l'iniziativa, in tal modo limitando o prevenendo violenze o gravi disordini,
- la polizia, a sua discrezione e per quanto opportuno, dovrà dar prova di bassa visibilità e di un elevato livello di tolleranza con riguardo a raduni e manifestazioni pacifici,
- i fermi devono essere effettuati ai fini dell'azione penale o della detenzione provvisoria in conformità del diritto nazionale,
- gli sforzi della polizia dovranno in generale concentrarsi sui gruppi che stanno progettando o che dimostrano di essere intenzionati a fomentare disordini,
- dovrà essere promossa la cooperazione nei settori pertinenti, quali le frontiere, con gli altri Stati membri, i paesi terzi, gli organismi dell'UE e le istituzioni internazionali.

Lo Stato membro organizzatore di più di un evento nel territorio nazionale dovrà garantire che in occasione dei diversi eventi la politica della polizia in materia di applicazione della legge sia nella massima misura possibile armonizzata. Se opportuno, detta politica può inoltre essere coordinata con gli altri Stati membri.

Le autorità competenti nello Stato membro organizzatore dovranno avviare precocemente un dialogo con le persone e i gruppi (compresi i gruppi di attivisti e i dimostranti), le autorità locali, i pertinenti servizi di infrastruttura, la popolazione locale e le altre principali parti interessate al fine di assicurare che raduni e manifestazioni legittime si svolgano in modo pacifico. Il dialogo dovrà impregnarsi sulla condivisione delle responsabilità. Dovrà essere avviato sin dalla fase iniziale dei preparativi ed essere utilizzato strumentalmente prima, durante e dopo l'evento.

La creazione di una rete costruttiva e improntata al mutuo rispetto servirà a prevenire potenziali disordini e fungerà da strumento di mediazione in situazioni conflittuali.

Occorre creare, a livello nazionale, strutture o squadre per il dialogo e tenere conto, per quanto concerne la preparazione e l'attuazione dei loro compiti, delle differenze culturali esistenti tra i vari Stati membri ⁽¹⁾.

Dovranno essere aperti canali di comunicazione tra le autorità competenti e le varie organizzazioni, associazioni civili e rappresentanze dei dimostranti. Gli organizzatori di manifestazioni e tutte le parti interessate possono essere consigliati per quanto concerne:

- le questioni pratiche (ad es. l'alloggio e gli aspetti logistici),
- la legislazione pertinente applicabile in materia di manifestazioni, libertà di espressione, disobbedienza civica, ecc.,
- la politica della polizia in materia di applicazione della legge per le materie in cui esiste un margine di discrezionalità, nonché le istruzioni sull'uso della forza da parte della polizia,
- i punti di contatto presso la polizia e le altre autorità pertinenti.

La diffusione delle informazioni sopra menzionate in diverse lingue rappresenta una misura da prendere in considerazione (ad es. attraverso volantini, siti web). Le informazioni possono essere fornite ai visitatori stranieri per il tramite dei rispettivi punti di contatto.

III.2.2. *Trattamento dei reati*

Le autorità degli Stati membri preposte all'applicazione della legge dovranno mirare, in conformità della vigente legislazione e delle politiche enunciate, ad un'indagine penale sistematica in relazione ai reati perpetrati durante manifestazioni violente o altri disordini in occasione di eventi importanti.

Tutti i reati accertabili con elementi probatori dovranno, in linea di massima e nel pieno rispetto del diritto nazionale, condurre ad un'azione penale nel paese organizzatore o dinanzi alle competenti autorità giudiziarie di un altro paese. Se non è possibile un'azione penale immediata nello Stato membro organizzatore, gli altri Stati membri dovranno compiere ogni sforzo per identificare e perseguire i propri cittadini in conformità del diritto nazionale, degli elementi probatori presenti e delle circostanze di ciascun caso.

Lo Stato membro organizzatore dovrà provvedere affinché siano disponibili risorse sufficienti ai fini degli arresti e delle indagini sui reati, nonché strutture sufficienti per il fermo e la custodia cautelare. Si raccomanda di prevedere le ipotesi più pessimistiche, con un ingente numero di autori di reato.

Le autorità preposte all'applicazione della legge dovranno pertanto essere pronte a far fronte ad un carico di lavoro maggiore e a disporre delle capacità adeguate per:

- una rapida presa di decisioni in merito al ricorso alla custodia cautelare,
- una rapida presa di decisioni in merito alle misure investigative che richiedono la decisione di un giudice,
- giudicare un numero più elevato di cause penali,
- dar seguito alle richieste di assistenza giudiziaria da parte di altri Stati membri.

III.2.3. *Minacce terroristiche*

Considerato che l'UE e taluni suoi Stati membri sono attori importanti della politica internazionale, l'UE e i suoi Stati membri possono essere un bersaglio di terroristi internazionali spinti da motivi politici o religiosi. Oltre alla possibilità che l'UE o i suoi Stati membri siano oggetto di attacchi di terroristi internazionali in occasione di eventi importanti vi è anche la possibilità di attacchi di organizzazioni o gruppi terroristici che si trovano nell'UE o nei suoi Stati membri.

L'obiettivo di tali attacchi terroristici potrebbe essere rappresentato dall'evento stesso, da VIP, personalità politiche dell'UE, delegazioni nazionali degli Stati membri o dal pubblico che partecipa all'evento. La presenza di media internazionali costituisce un elemento importante per gli autori di tali attacchi, in quanto essa offre una sorta di piattaforma per la presentazione dell'ideologia dell'organizzazione o del gruppo.

Per prevenire attacchi terroristici, è fondamentale disporre in qualsiasi momento di informazioni e intelligence sulle organizzazioni e sui gruppi terroristici. Per questo è importante per lo Stato membro organizzatore e le sue autorità incaricate dell'applicazione della legge scambiare informazioni e intelligence in generale e in funzione dell'evento. Le autorità incaricate dell'applicazione della legge dovrebbero stabilire quali organizzazioni, gruppi terroristici e singoli individui potrebbero essere pertinenti e verificare le rispettive banche dati in funzione dell'evento. Inoltre, tutti gli altri Stati membri dovrebbero, in forma indipendente, fornire informazioni pertinenti riguardanti tali gruppi, organizzazioni e individui.

I provvedimenti di sicurezza idonei, necessari ed appropriati dovrebbero essere selezionati in base alla valutazione della minaccia e all'analisi del rischio.

⁽¹⁾ Punti elencati a pag. 3 delle conclusioni del sottogruppo di lavoro della Rete europea di prevenzione della criminalità (EUCPN) GAI 82 del 27 novembre 2001.

III.3. Cooperazione operativa con altri Stati membri

III.3.1. Cooperazione transfrontaliera

La cooperazione transfrontaliera si rende necessaria qualora lo Stato membro organizzatore e i paesi interessati attuano alle frontiere un regime comune e flessibile di intensificazione dell'attività della polizia nelle zone di frontiera, adeguato alla situazione o minaccia concreta. Se appropriato, dovrebbero essere effettuati controlli e pattugliamenti di prevenzione comuni o coordinati.

Per gli Stati membri che applicano le norme pertinenti dell'acquis di Schengen, gli articoli 23-31 del Codice frontiere Schengen ⁽¹⁾ in materia di ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne può costituire un utile strumento per evitare che persone o gruppi che si ritiene costituiscano una potenziale minaccia al mantenimento dell'ordine pubblico e/o della sicurezza pubblica si rechino nel luogo in cui si svolge l'evento.

Dovranno pertanto essere predisposte le disposizioni necessarie ai fini di un'efficace e rapida attuazione di eventuali misure di allontanamento.

III.3.2. Sostegno operativo

Lo Stato membro organizzatore può chiedere, in conformità della legislazione nazionale ⁽²⁾, l'invio di operatori di polizia o dei servizi d'informazione di un altro Stato membro affinché forniscano un sostegno operativo in occasione di un evento specifico. Una richiesta dettagliata di sostegno operativo, corredata della relativa motivazione, dovrà essere trasmessa non appena possibile. A tal fine viene allegato al presente documento un modulo standard (allegato A).

A seconda del tipo di sostegno richiesto, l'operatore o gli operatori designati dovranno disporre delle competenze e dell'esperienza necessarie attinenti ai compiti assegnati.

Il sostegno operativo fornito dagli operatori stranieri dovrà essere incluso nei piani operativi delle autorità competenti dello Stato organizzatore. Gli operatori stranieri dovranno pertanto:

- essere integrati il più possibile nella struttura informativa operativa,
- essere informati dei piani operativi e delle pertinenti politiche, ricevendo altresì istruzioni sull'uso della forza, ecc. in una delle loro lingue di lavoro,
- avere l'opportunità di familiarizzarsi con i luoghi e con le forze di polizia dislocate sul campo, ecc. prima dell'evento,
- partecipare a tutte le riunioni d'informazione pertinenti (vale a dire, relative ai loro compiti e se la riunione è tenuta in una lingua ad essi comprensibile),
- se del caso, partecipare attivamente agli interventi delle forze di polizia sul campo.

Le autorità competenti del paese organizzatore sono responsabili dell'incolumità fisica degli operatori stranieri. È responsabilità degli operatori stranieri assicurare che le loro azioni non causino inutili conflitti, pericoli o rischi ingiustificati.

Quando intervengono sul campo, gli operatori stranieri dovranno in ogni momento riferire e — di regola — essere soggetti alla supervisione di membri delle competenti autorità del paese ospitante che siano correttamente informati del piano operativo e in grado di comunicare in una lingua che gli operatori stranieri comprendano. Le linee di comunicazione tra gli operatori stranieri, il contatto o i contatti nel paese ospitante, la direzione delle forze di polizia dispiegate e le altre parti interessate dovranno essere efficienti e pienamente operative durante l'evento e, per quanto necessario, anche prima e dopo.

III.3.3. Ufficiali di collegamento ⁽³⁾

Su richiesta dello Stato membro organizzatore, ciascuno Stato membro o organismo competente dell'UE o altro può designare, quando opportuno, ufficiali di collegamento per un evento. La richiesta di ufficiali di collegamento dovrà essere presentata quanto prima e, se possibile, almeno sei settimane prima dell'evento. A tal fine è allegato al presente documento un modulo standard (allegato A).

Gli Stati membri interessati possono chiedere allo Stato membro organizzatore di trasmettere un invito con il quale si richiede l'invio di un ufficiale di collegamento.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1).

⁽²⁾ Compreso l'articolo 26 del trattato di Prüm.

⁽³⁾ V. sezione II, punto 1, lettera c), delle conclusioni adottate dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri il 13 luglio 2001 sulla sicurezza delle riunioni del Consiglio europeo e di altri eventi di pari risonanza.

Lo scambio di ufficiali di collegamento è possibile in base ad accordi bilaterali tra lo Stato organizzatore e altri Stati membri interessati.

L'ufficiale di collegamento dovrà essere nominato almeno due settimane prima di un evento. A quel punto inizierà la cooperazione. Lo Stato organizzatore, in stretta collaborazione con gli altri Stati membri, deciderà in merito alla designazione e ai compiti degli ufficiali di collegamento tramite i rispettivi punti di contatto.

L'ufficiale di collegamento, a seconda delle competenze di cui dispone, può essere assegnato al punto o a uno dei punti di contatto del paese ospitante ed essere incaricato delle comunicazioni con lo Stato di origine; in tal caso lo Stato membro organizzatore dovrà fornire mezzi di comunicazione appropriati.

Gli ufficiali di collegamento dovranno svolgere un ruolo di consulenza e assistenza. Gli ufficiali di collegamento stranieri non potranno portare armi né esercitare alcun potere ufficiale di polizia nel paese ospitante⁽¹⁾. A seconda del loro compito specifico, gli ufficiali di collegamento dovranno avere un'esperienza adeguata in materia di mantenimento dell'ordine pubblico o di antiterrorismo e in particolare:

- una conoscenza approfondita dell'organizzazione e delle autorità nazionali,
- esperienza nel mantenimento dell'ordine pubblico in occasione di eventi di grande risonanza,
- accesso a tutte le fonti di informazioni utili nello Stato di origine, incluse informazioni in materia di gruppi estremistici o di altro genere provenienti dalla polizia o da altre fonti pertinenti,
- capacità di organizzare attività di intelligence a livello nazionale prima e durante l'evento nonché di analizzare le informazioni pertinenti,
- buona conoscenza della lingua o delle lingue di lavoro prescelte dallo Stato membro organizzatore.

Gli ufficiali di collegamento al loro arrivo dovranno segnalarsi immediatamente al punto di contatto ad essi assegnato, affinché siano loro illustrati compiti e mandato. Lo Stato organizzatore si incarica dell'accreditamento.

III.3.4. Osservatori

Gli Stati membri possono, con il consenso dello Stato membro organizzatore, inviare osservatori per raccogliere informazioni in materia di sicurezza e mantenimento dell'ordine pubblico in occasione di eventi internazionali, in vista di futuri eventi nei paesi di origine. Su richiesta, l'osservatore può contribuire alla valutazione effettuata dallo Stato membro organizzatore.

Gli osservatori dovranno, per quanto possibile, essere autorizzati a partecipare alle sessioni di pianificazione, alle riunioni di informazione e di coordinamento, agli interventi operativi e ad altre attività, affinché possano trarre il massimo vantaggio dalla visita. Gli osservatori, al loro arrivo, dovranno segnalarsi immediatamente al punto di contatto assegnato. Lo Stato organizzatore si incarica dell'accreditamento.

III.3.5. Disposizioni finanziarie e materiale

Lo Stato membro organizzatore dovrà di solito coprire le spese di vitto e alloggio degli operatori stranieri invitati che si recano nel suo territorio. Le spese di viaggio sono di solito sostenute dal paese di origine.

Tutte le spese relative agli osservatori inviati nello Stato membro organizzatore dovranno essere sostenute dallo Stato d'origine. Se possibile lo Stato membro organizzatore provvederà a fornire agli osservatori i necessari mezzi di comunicazione e altre strutture.

Lo Stato membro organizzatore può fare in modo di ottenere il sostegno di altri Stati membri, allorché possibile, in merito alla fornitura a titolo temporaneo di materiale o altre risorse, mediante accordi bilaterali/multilaterali.

III.3.6. Piano di comunicazione

Dovrà essere assicurato un flusso di informazioni adeguato tra le autorità di polizia ed altri servizi mediante un piano di comunicazione dettagliato. Tutte le parti coinvolte nello Stato membro organizzatore dovranno elaborare una strategia di comunicazione comune per evitare sovrapposizioni o la diffusione di informazioni incomplete.

Per evitare lacune sul piano conoscitivo (ad esempio, la lingua) nell'ambito del piano di comunicazione dovrà essere prevista l'integrazione di ufficiali di collegamento o di personale di altro genere.

All'interno del piano di comunicazione dovranno essere integrate anche altre forze (ad esempio, vigili del fuoco, servizi di soccorso).

⁽¹⁾ Articolo 2 dell'azione comune 97/339/GAI.

III.4. Strategia in materia di mezzi di comunicazione

Onde assicurare una copertura accurata e tempestiva di eventi internazionali, dovrà essere messa in atto una strategia predefinita per le relazioni con i mezzi di comunicazione prima, durante e dopo un evento.

Ai mezzi di comunicazione dovrà essere assicurata la massima libertà possibile di coprire l'evento, salvaguardando così il diritto alla libertà d'espressione conformemente alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La strategia in materia di mezzi di comunicazione dovrà essere orientata verso l'apertura e la trasparenza.

Si raccomanda che venga designato un unico punto di contatto per i mezzi di comunicazione, al fine di assicurare una copertura mediatica coordinata. Con debito anticipo rispetto all'evento, lo Stato membro organizzatore dovrà approntare una strategia mediatica globale che comprenda, tra l'altro:

- la designazione di un punto di contatto per i mezzi di comunicazione che indirizzi questi ultimi ai pertinenti portavoce,
- la designazione dell'area di competenza di ciascun portavoce,
- l'informazione da dare al pubblico per quanto riguarda le misure di polizia e gli interventi che saranno compiuti in caso di disordini.

III.5. Formazione, addestramento ed esercitazione

L'elaborazione di un programma europeo di formazione, addestramento ed esercitazione si basa su accordi strategici internazionali e su procedure e metodi di lavoro sviluppati congiuntamente. Partecipando ad attività di formazione, addestramento ed esercitazione, funzionari, squadre, organizzazioni e paesi hanno la possibilità di prepararsi ad eventi del genere descritto nel presente manuale ⁽¹⁾.

In base alla definizione contenuta nel presente manuale, gli eventi importanti implicano aspetti internazionali e transfrontalieri, e richiedono:

- lo scambio di informazioni tra gli Stati membri in merito all'evento (gestione delle informazioni),
- la conoscenza dell'organizzazione delle forze di polizia nello Stato membro organizzatore,
- l'acquisizione di esperienze in rapporto a eventi importanti e gli scambi delle informazioni così ottenute: seminari sugli insegnamenti tratti e studi su casi specifici.

Gli elementi su elencati possono quindi essere impiegati come spunti per un aggiornamento e perfezionamento costanti del presente manuale.

L'Accademia europea di polizia (CEPOL) ha un contributo da apportare nell'elaborazione, nella concezione e nella pratica di attività di formazione, addestramento ed esercitazione. Ove possibile, siffatte attività dovranno essere integrate in procedure e servizi CEPOL già esistenti.

IV. VALUTAZIONE

IV.1. Valutazione connessa all'evento

Lo Stato membro organizzatore dovrà dare avvio a una valutazione delle attività di sicurezza nel corso dell'evento e di altri fattori pertinenti. Tutto il personale di importanza nevralgica dovrà essere invitato a contribuire a questa valutazione, la quale dovrà basarsi sulla pianificazione preliminare dell'evento. Nel processo di valutazione lo Stato membro organizzatore potrà avvalersi di valutazioni di altri Stati membri, ma ciò dovrà essere concordato in anticipo.

Lo Stato membro organizzatore, una volta conclusosi l'evento, dovrà procedere al più presto alla stesura di una relazione di valutazione. Qualora si siano verificati incidenti di qualunque genere, la relazione di valutazione dovrà includere anche un rapporto sull'accaduto.

Dopo l'evento si dovrà tenere una riunione di resoconto e dovrà essere redatta una relazione generale di valutazione su tutti gli aspetti relativi alla sicurezza. La relazione dovrà menzionare, in particolare, eventuali disordini (o loro assenza), atti o minacce di stampo terroristico, reati, gruppi implicati e insegnamenti tratti.

La relazione e/o gli insegnamenti tratti dovranno fungere da base per lo sviluppo delle attività di formazione, addestramento ed esercitazione (cfr. III.5). La CEPOL dovrà adoperarsi affinché gli insegnamenti di carattere internazionale, appresi nell'ambito del programma di formazione, addestramento ed esercitazione, siano attuati. I singoli Stati membri sono responsabili della loro attuazione a livello nazionale. La relazione sarà distribuita dalla CEPOL alle accademie di polizia nazionali.

La relazione dovrà essere divulgata, tramite il punto o i punti di contatto designati per l'evento, ai pertinenti organi dell'UE e agli altri paesi o organi implicati o comunque interessati, affinché gli insegnamenti tratti o le raccomandazioni siano messi a disposizione dei futuri organizzatori di un importante evento di dimensione internazionale.

⁽¹⁾ La responsabilità delle attività di formazione, addestramento ed esercitazione in occasione di importanti eventi compete allo Stato membro in cui l'evento si svolge. Ciò significa che gli Stati membri stessi sono responsabili di un'efficace gestione di siffatte attività. Il presente manuale, pertanto, non contiene altri contributi o istruzioni al riguardo.

IV.2. Valutazione strategica

Per condividere esperienze e migliori prassi occorrerà tenere, ove necessario, una riunione di esperti che sarà organizzata dal competente gruppo di lavoro del Consiglio.

I partecipanti dovranno essere funzionari di polizia ad alto livello, con esperienza nel mantenimento dell'ordine pubblico in occasione di importanti eventi di dimensione internazionale. Una delle tematiche di questa riunione di esperti dovrà essere l'ulteriore sviluppo ed adeguamento del presente manuale sulla scorta delle esperienze tratte da eventi recenti.

ALLEGATO A

MODULO STANDARD PER LA RICHIESTA DI UFFICIALI DI COLLEGAMENTO O DI AGENTI CHE FORNISCA ALTRI TIPI DI SOSTEGNO OPERATIVO

1. Tipo di sostegno richiesto (ufficiale di collegamento, osservatore della polizia «spotter», mediatore o altro)
 2. Evento/i
 3. Periodo
 4. Luogo di distacco
 5. Descrizione dei compiti (quanto più possibile dettagliata)
 6. Conoscenze linguistiche (lingue di lavoro dell'evento)
 7. Altre conoscenze specifiche (conoscenza di gruppi particolari, esperienza in materia di mediazione, ecc.)
 8. Compiti da preparare a monte dell'arrivo:
 - comunicazione con lo Stato di origine,
 - raccolta di tipi specifici di informazioni,
 - altri compiti.
 9. Mezzi di comunicazione (cellulare, Internet)
 10. Altri tipi di equipaggiamento richiesto
 11. Termine per la risposta:
-

ALLEGATO B

ANALISI DEL RISCHIO RIGUARDO A MANIFESTANTI POTENZIALI ED ALTRI GRUPPI

1. Denominazione del gruppo noto che probabilmente manifesterà o disturberà l'evento in altri modi
 2. Composizione, numero dei membri
 3. Contrassegni distintivi (indumenti, loghi, bandiere, slogan o altre caratteristiche esterne)
 4. Carattere del gruppo (violento — vi è rischio di disordini?)
 5. Metodi di manifestazione e/o altri metodi di attivismo
 6. Organizzazione e funzionamento interno del gruppo:
 - leadership,
 - mezzi di comunicazione,
 - altre informazioni strutturali.
 7. Collegamenti con altri gruppi (nazionali o internazionali)
 8. Membri precedentemente implicati in incidenti maggiori:
 - tipo di incidenti,
 - luogo (paese),
 - individualmente o in gruppo,
 - condanne in relazione a quanto sopra, in conformità del diritto nazionale.
 9. Comportamento:
 - nei confronti dei servizi e delle azioni di polizia,
 - nei confronti della popolazione locale,
 - uso di armi,
 - consumo di alcol o droga,
 - porto di maschere,
 - modello di comportamento in vari tipi di eventi.
 10. Collegamenti e atteggiamento nei confronti dei media (strategia per i media, portavoce, ecc.)
 11. Siti Internet e bollettini, ecc.
 12. Itinerario di viaggio
 13. Mezzi di trasporto
 14. Scelta dell'alloggio
 15. Durata del soggiorno
 16. Informazioni fornite dagli ufficiali di collegamento in paesi terzi su eventuali manifestanti o attivisti di tali paesi
 17. Altre informazioni pertinenti
 18. Fonti di informazione e analisi dell'accuratezza e dell'affidabilità delle informazioni fornite
-

ALLEGATO C

**MODULO STANDARD PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI SULLE PERSONE CHE COSTITUISCONO UNA MINACCIA
TERRORISTICA ⁽¹⁾**

Paese da cui proviene l'informazione

Manifestazione

Data della manifestazione

Dati personali	Nome	
	Cognome	
	Data di nascita	
	Cittadinanza	
	Numero di passaporto	
	Precedenti penali	
	Atti di violenza	
	Trasporto utilizzato	
	Organizzazione/rete di supporto	
	Connotati: — Statura — Corporatura — Colore degli occhi — Segni particolari	
	Osservazioni	
	Altro	

FOTOGRAFIA

Impronta digitale

(1) NB: Le informazioni contenute in questo modulo sono riservate e non dovranno in nessun caso essere comunicate a terzi senza il permesso del primo paese d'invio. Si farà ricorso a un opportuno codice di trattamento.

ALLEGATO D

**MODULO STANDARD PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI SUI GRUPPI CHE COSTITUISCONO UNA MINACCIA
TERRORISTICA ⁽¹⁾**

Paese da cui proviene l'informazione

Manifestazione

Data della manifestazione

Caratteristiche del Gruppo	Nome	
	Origine e finalità	
	Cenni sulle attività precedenti	
	<i>Modus operandi</i>	
	Osservazioni	

(1) NB: Le informazioni contenute in questo modulo sono riservate e non dovranno in nessun caso essere comunicate a terzi senza il permesso del primo paese d'invio. Si farà ricorso a un opportuno codice di trattamento.

ALLEGATO E

TESTI DI RIFERIMENTO

- Convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2)
- Azione comune 97/339/GAI del Consiglio, del 26 maggio 1997, in materia di cooperazione nel settore dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza (GU L 147 del 5.6.1997, pag. 1)
- Protocollo sull'integrazione dell'«acquis» di Schengen nell'ambito dell'UE (GU C 340 del 10.11.1997, pag. 93)
- Trattato di Nizza, Dichiarazione relativa al luogo di riunione dei Consigli europei (GU C 80 del 10.3.2001, pag. 85)
- Decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1)
- Risoluzione del Consiglio, del 4 dicembre 2006, concernente un manuale aggiornato di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro (GU C 322 del 29.12.2006, pag. 1)
- Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1)
- Trattato fra il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sugli interventi di polizia transfrontalieri dell'8 giugno 2004
- Trattato fra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Austria riguardante l'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare al fine di lottare contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (trattato di Prüm) (documento n. 16382/06 del Consiglio)
- Guida alla gestione della conflittualità (documento n. 7047/01 del Consiglio)
- Conclusioni adottate dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri il 13 luglio 2001 sulla sicurezza delle riunioni del Consiglio europeo e di altri eventi di pari risonanza (documento n. 10916/01 del Consiglio)
- Elenco di controllo relativo ad eventuali misure in occasione delle riunioni del Consiglio europeo e di altri eventi di pari risonanza (documento n. 11572/01 del Consiglio)
- Informazioni strategiche riguardanti i Consigli europei e altri eventi di pari risonanza — Analisi del rischio (documento n. 11694/01 del Consiglio)
- Conclusioni del sottogruppo EUCPN GAI 82 del 27 novembre 2001 (documento n. 14917/01 del Consiglio)
- Manuale di sicurezza ad uso delle autorità e dei servizi di polizia in occasione delle riunioni del Consiglio europeo e di altri eventi di pari risonanza (documento n. 12637/02 del Consiglio)
- Sicurezza delle riunioni del Consiglio europeo e di altri eventi di pari risonanza — Cooperazione internazionale al Consiglio europeo di Laeken (documento n. 9029/02 del Consiglio)
- Manuale di sicurezza dei Consigli europei e altri eventi di pari risonanza (documento n. 9069/02 del Consiglio)
- Security at meetings of the European Council (documento n. 11836/02 del Consiglio)
- Manuale di cooperazione tra gli Stati membri per scongiurare il rischio di attentati terroristici in occasione dei Giochi olimpici e di altre manifestazioni sportive analoghe (documento n. 5744/04 del Consiglio)
- Strategia antiterrorismo dell'Unione europea (documento n. 14469/3/05 del Consiglio)
- Assistenza agli Stati membri da parte dell'Europol — Grandi manifestazioni sportive internazionali (fascicolo Europol n. 2570-50r1)

PUNTI DI CONTATTO PERMANENTI IN MATERIA DI ORDINE PUBBLICO

[Articolo 3, lettera b), dell'azione comune 97/339/GAI]

Inviare aggiornamenti a: pcwp@consilium.europa.eu

Stato membro	Servizio	Indirizzo	Telefono	Fax	E-mail
BE	Federal Police PCN/DAO	Fritz Toussaint 47 B-1050 Brussels	(32-2) 642 63 80	(32-2) 646 49 40	dga-dao@skynet.be
	Ministry of the Interior, Crisis Centre	Hertogstraat 53 B-1000 Brussels	(32-2) 506 47 11	(32-2) 506 47 09	
BG	Directorate for International Operational Police Cooperation Ministry of the Interior		(359) 22 82 28 34	(359) 29 80 40 47	NCB@mvr.bg
CZ	Police Presidium of the Czech Republic International Police Co-operation Division	Strojnická 27 PO Box 62/MPS CZ-Praha 7	(420) 974 83 42 10	(420) 974 83 47 16	sirene@mvr.cz
DK	Danish National Police	Polititorvet 14 DK-1780 København V	(45) 33 14 88 88	(45) 33 32 27 71	NEC@politi.dk
DE	Bundeskriminalamt	Thaerstr. 11 D-65193 Wiesbaden	(49) 61 15 51 31 01	(49) 61 15 51 2141	@bka.bund.de
	Bundesministerium des Innern	Lagezentrum Alt-Moabit 101 D-10559 Berlin	(49) 301 86 81 10 77	(49) 301 86 81 2926	poststelle@bmi.bund.de
EE	Central Law Enforcement Police	Ädala 4E EE-10614 Tallinn	(372) 612 39 00	(372) 612 39 90	julgestuspolitsei@jp.pol.ee
EL	Ministry of Public Order International Police Cooperation Division	Kanellopoulou 4 GR-10177 Athens	(30) 210 69 77 56 23	(30) 21 06 92 40 06	registry@ipcd.gr
ES	Dirección general de la policía, Comisaría general de seguridad ciudadana, Centro nacional de coordinación	C/Francos Rodríguez 104 E-28039 Madrid	(34) 913 22 71 90	(34) 913 22 71 88	cgsc.cgeneral@policia.es
FR	Ministère de l'intérieur Direction Générale de la Police Nationale Cabinet «Ordre Public»	11 rue des Saussaies F-75008 Paris	(33) 140 07 22 84	(33) 140 07 64 99	

Stato membro	Servizio	Indirizzo	Telefono	Fax	E-mail
IE	Office of Liaison and Protection Section, An Garda Síochána	Dublin 8 Ireland	(353) 16 66 28 42	(353) 16 66 17 33	gdalp@iol.ie
IT	Ministero dell'interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Ufficio Ordine Pubblico	Piazza del Viminale 1 I-00184 Roma	(39) 06 46 52 13 09 (39) 06 46 52 13 15	(39) 06 46 53 61 17	cnims@interno.it
CY	Ministry of Justice and Public Order Police Headquarters — European Union and International Police Cooperation Directorate — Operations Office of the Cyprus Police Head- quarters	CY-Nicosia, 1478	(357) 22 80 89 98 (24h) 357) 22 80 80 80 (24h) (357) 22 80 80 78 (357) 99 21 94 55	(357) 22 30 51 15 (357) 22 80 86 05 (24h) (357) 22 80 85 94	euipcd@police.gov.cy operations.office@police.gov.cy
LV	Operative Control Bureau of Public Security Department Central Public Order Police Department State Police	Brīvības iela 61 LV-1010 Riga	(371) 707 54 30 (371) 707 53 10	(371) 727 63 80	armands.virsis@vp.gov.lv vpdd@vp.gov.lv
LT	Lithuanian Criminal Police Bureau International Liaison Office	Liepyno 7 LT-08105 Vilnius	(370-5) 271 99 00	(370-5) 271 99 24	office@ilnb.lt
LU	Direction Générale de la Police Grand-Ducale Direction des Opérations Centre d'Intervention National	L-2957 Luxembourg	(352) 49 97 23 46	(352) 49 97 23 98	cin@police.etat.lu
HU	International Law Enforcement Cooperation Centre National Police	Teve utca 4-6 H-1139 Budapest	(36-1) 443 55 57	(36-1) 443 58 15	intercom@orfk.police.hu
MT	Malta Police Force Police General Headquarters	M-Floriana	(356) 21 22 40 01 (356) 21 25 21 11	(356) 21 23 54 67 (356) 21 24 77 94	cmru.police@gov.mt
NL	Ministry of the Interior and Kingdom Relations, National Crisis Centre	PO Box 20011 2500 EA The Hague The Netherlands	(31) 704 26 50 00 (31) 704 26 51 51	(31) 703 61 44 64	ncc@crisis.minbzk.nl (24h) (NL/EN)

Stato membro	Servizio	Indirizzo	Telefono	Fax	E-mail
AT	Federal Ministry of the Interior Directorate General for Public Safety Operations and Crisis Coordination Centre	Minoritenplatz 9 A-1014 Wien	(43) 15 31 2 6 32 00 (43) 15 31 2 6 37 70 (24h)	(43) 15 31 2 6 31 20 (24h) (43) 15 31 26 10 86 12 (e-fax, 24h)	ekc@bmi.gv.at (24h)
PL	General Headquarters of Police Crises Management and Anti Terrorism Bureau contact point concerning counter-terrorism Division on Combating Terrorist Acts Central Bureau of Investigation National Police Headquarters	ul. Puławska 148/150 PL-02-624 Warszawa	(48-22) 601 36 40 (48-66) 763 13 25 (48-22) 601 32 75	(48-22) 601 32 37 (48-22) 601 42 93	ncbwarsaw@policja.gov.pl counterterror@policja.gov.pl
PT	Ministério da Administração Interna Gabinete Coordenador de Segurança	Av. D. Carlos I- 7º P-1249-104 Lisboa	(351) 213 23 64 09	(351) 213 23 64 25	gsc@sg.mai.gov.pt
RO	International Police Cooperation Centre (IPCC) Operational Anti-Terrorist Coordination Centre (Romanian Information Service)	Calea 13 Septembrie 1-5 RO-Bucharest Bulevardul Libertatii 14-16 RO-Bucharest	(40) 213 16 07 32 (40) 214 02 35 98	(40) 213 12 36 00 (40) 213 45 10 66	ccpi@mai.gov.ro ipct@dcti.ro
SI	International Police Cooperation Sector in Criminal Police Directorate	Štefanova 2 SLO-1000 Ljubljana	(386) 14 72 47 80	(386) 12 51 75 16	interpol.ljubljana@policija.si
SK	Prezídium Policajného zboru Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce	Pribinova 2 SK-812 72 Bratislava	(421) 961 05 64 50	(421) 961 05 64 59	spocumps@minv.sk
FI	Helsinki Police Department Operational Command Centre	Pasilanraito 13 FI-00240 Helsinki	(358-9) 189 40 02	(358-9) 189 28 21	johtokeskus@helsinki.poliisi.fi
SE	National Criminal Police, International Police Cooperation Division (IPO)	POB 12256 S-10226 Stockholm	(46) 84 01 37 00	(46) 86 51 42 03	ipo.rkp@polisen.se
UK	Home Office Public Order Unit Serious Organised Crime Agency International Crime	2 Marsham Street London SW1P 4DF POB 8000 London SE 11 5EN United Kingdom	(44) 20 70 35 35 09 (44) 20 70 35 18 10 (44) 20 73 28 81 15	 (44) 20 73 28 81 12	Christian.Papaleontiou@homeoffice. gsi.gov.uk David.Bohannan@homeoffice.gsi. gov.uk london@soca.x.gsi.gov.uk

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI
DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.4848 — Basell/Lyondell)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2007/C 314/03)

Il 26 ottobre 2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32007M4848. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (<http://eur-lex.europa.eu>).

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.4860 — HRE/DEPFA)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2007/C 314/04)

Il 28 settembre 2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32007M4860. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (<http://eur-lex.europa.eu>).

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.4969 — DZ Equity Partner/Welle Holding/PAIDI Möbel)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 314/05)

Il 12 dicembre 2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32007M4969. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (<http://eur-lex.europa.eu>).

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.4806 — DSB/First/Öresundståg)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 314/06)

Il 24 settembre 2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32007M4806. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (<http://eur-lex.europa.eu>).
-

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI
DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 25 maggio 2007, sulle prospettive future della cooperazione europea nel settore della politica in materia di gioventù

(2007/C 314/07)

IL CONSIGLIO E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI
MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

VISTI:

- (1) l'invito del Consiglio ⁽¹⁾ a procedere nel 2009 ad una valutazione del quadro generale di cooperazione europea in materia di gioventù, approvato nel 2002;
- (2) il primo scambio di vedute sulle prospettive future della politica europea in materia di gioventù, svoltosi in occasione della sessione del 16 febbraio 2007 del Consiglio «Istruzione, gioventù e cultura» sulla base di un documento di riflessione congiunto delle Presidenze tedesca, portoghese e slovena e in vista della valutazione del quadro di cooperazione;
- (3) i lavori dell'Ufficio dei Consiglieri per le politiche europee ⁽²⁾ della Commissione europea che sottolineano l'importanza di investire nel benessere, nella salute, nell'istruzione, nell'integrazione nel mercato del lavoro e nella cittadinanza attiva dei giovani;
- (4) la relazione intermedia della Commissione europea al Consiglio europeo di primavera del 2007 intitolata «Inventario della realtà sociale» ⁽³⁾, che pone in evidenza la questione dell'equità intergenerazionale nel contesto della globalizzazione e dell'evoluzione demografica e getta le basi per un dibattito aperto sulle questioni e le sfide sociali incideranno anche in maniera determinante sulla situazione sociale dei giovani in Europa;

- (5) l'invito del Consiglio ⁽⁴⁾ a promuovere un dialogo strutturato con i giovani al fine di aumentare la partecipazione a tutti i livelli dei giovani e delle loro organizzazioni nella definizione e attuazione delle politiche che li riguardano e promuoverne pertanto la cittadinanza attiva;

- (6) il Patto europeo per la gioventù approvato dal Consiglio europeo di primavera del 2005 che ha individuato i settori d'azione prioritari che richiedono un maggiore coinvolgimento dei giovani e di tutti i soggetti interessati dalla politica in materia di gioventù.

1. CONSTATANO che, conformemente al Patto europeo per la gioventù, l'elaborazione di una politica in materia di gioventù efficace e sostenibile richiede nei settori d'intervento interessati un approccio effettivamente intersettoriale alla cui definizione e attuazione il Consiglio ha intenzione di contribuire in maniera decisiva.

2. FANNO INOLTRE NOTARE che, tenuto conto dell'evoluzione demografica registrata in tutti gli Stati membri, in cui la proporzione di giovani rispetto alla popolazione totale rischia di diminuire ancora nei prossimi decenni, una strategia intersettoriale è sempre più necessaria per promuovere politiche sostenibili che rispettino l'equità intergenerazionale, che ripartiscano in maniera equa tra le diverse fasce d'età le opportunità e gli inevitabili oneri e che consentano ai giovani di acquisire un livello di autonomia adeguato alla loro età e alle loro esigenze.

⁽¹⁾ Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio — «Rispondere alle preoccupazioni dei giovani in Europa — Attuare il Patto europeo per la gioventù e promuovere la cittadinanza attiva» (GU C 292 del 24.11.2005, pag. 5).

⁽²⁾ http://ec.europa.eu/dgs/policy_advisers/publications/index_en.htm

⁽³⁾ COM (2007) 63 defin.

⁽⁴⁾ Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, concernente la realizzazione degli obiettivi comuni per la partecipazione e l'informazione dei giovani al fine di promuovere la loro cittadinanza europea attiva (GU C 297 del 7.12.2006, pag. 6).

3. RILEVANO che il metodo di coordinamento aperto e il Patto europeo per la gioventù costituiscono gli strumenti principali atti per promuovere politiche per la gioventù in Europa. Per rafforzarne l'efficacia, la coerenza e la visibilità, si dovrebbero promuovere iniziative volte a garantire in futuro una migliore interazione e di conseguenza una migliore sinergia di tali strumenti. Ogni incremento del numero di relazioni che gli Stati membri sono attualmente tenuti a presentare dovrebbe essere evitato.
 - agevolando la transizione tra istruzione e formazione ed occupazione,
 - coniugando la flessibilità, compresa la maggiore mobilità richiesta ai giovani, e la sicurezza («flessicurezza»),
 - promuovendo il potenziale imprenditoriale dei giovani, e
 - ove necessario, promuovendo politiche che offrano una seconda possibilità onde ridare ai giovani una prospettiva per costruire il proprio capitale umano per il futuro,
 4. SOTTOLINEANO l'importanza del programma «Gioventù in azione» ⁽¹⁾ nell'accrescere la cooperazione europea nel settore della politica in materia di gioventù, dei Fondi strutturali europei nel contribuire ad attuare il Patto europeo per la gioventù a livello nazionale, regionale e locale e il metodo aperto di coordinamento.
 5. PLAUDONO a iniziative della Commissione che privilegino il ruolo dei giovani, uomini e donne, in quanto risorsa fondamentale per l'organizzazione futura della società nell'Unione europea e nei suoi Stati membri, favorendo un approccio effettivamente intersettoriale dell'elaborazione della politica per i giovani, rafforzando il dialogo strutturato con i giovani e promuovendo l'autonomia e la cittadinanza attiva dei giovani.
 - migliorare le condizioni di vita dei giovani che vivono in società multiculturali incentivando le competenze interculturali,
 - promuovere il rispetto dei diritti umani e dei valori quali la tolleranza, il rispetto reciproco, la diversità, l'uguaglianza e la solidarietà e combattere ogni forma di discriminazione,
 - migliorare il benessere dei giovani, segnatamente consentendo loro di condurre una vita sana,
 - promuovere l'impegno culturale e creativo dei giovani,
 - sostenere i giovani migliorando la conciliazione tra vita professionale, familiare e privata, in modo da consentire loro, se lo desiderano, di fondare una famiglia e, al tempo stesso, di partecipare appieno alla formazione e istruzione o di entrare nel mondo del lavoro,
 - migliorare le condizioni socioeconomiche dei giovani che vivono in ambienti urbani e rurali svantaggiati.
 6. ESPRIMONO la volontà di contribuire a promuovere, portare avanti e dar seguito a iniziative di questo tipo, cercando al tempo stesso il sostegno del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni e tenendo conto del ruolo degli attori regionali e locali interessati.
 - 6 bis. INTENDONO, con l'adozione delle presenti conclusioni, contribuire con una serie di proposte pertinenti sulle prospettive tematiche e strutturali future ad una discussione approfondita delle prospettive future della cooperazione europea nella politica per la gioventù e alla valutazione del quadro di cooperazione nel 2009.
 7. RITENGONO in questo contesto che le seguenti questioni siano particolarmente pertinenti:
 - a) La cooperazione europea nel settore della politica in materia di gioventù è una delle politiche che si interessano alla qualità di vita dei giovani in Europa, grazie a strumenti specifici riguardanti la gioventù ma anche attraverso una migliore integrazione della dimensione giovanile e il coordinamento intersettoriale con i settori d'intervento connessi. Una simile cooperazione potrebbe essere rafforzata per:
 - migliorare l'inclusione sociale dei giovani e facilitarne la transizione all'autonomia, rispondendo così alle sfide demografiche, in particolare:
 - fornendo a tutti i giovani la possibilità di acquisire le necessarie qualificazioni e competenze di base,
 - b) È indispensabile promuovere una politica per i giovani in maniera intersettoriale e in stretta collaborazione con i giovani, gli operatori giovanili e le organizzazioni giovanili. Tra le altre proposte da sviluppare, si dovrebbe far ricorso agli strumenti del dialogo strutturato già esistenti, come le manifestazioni per i giovani organizzate dalla presidenza e la settimana europea della gioventù, per ospitare forum informali con la partecipazione di soggetti del Consiglio, della Commissione e del Parlamento europeo competenti nei settori politici interessati. Si dovrebbe far sì che i rappresentanti dei giovani intervengano fin dall'inizio nell'elaborazione e nell'attuazione di tali forum, tenendo conto in particolare dei giovani in situazioni svantaggiate dal punto di vista sociale, culturale o economico.
- Bisognerebbe elaborare proposte intese a rafforzare la cooperazione intersettoriale in seno al Consiglio e ai suoi organi nel settore della gioventù.

⁽¹⁾ GUL 327 del 24.11.2006, pag. 30.

- c) Una relazione europea in materia di gioventù sulla situazione dei giovani in Europa, presentata periodicamente, potrebbe contribuire ad analizzare e attirare l'attenzione sulle preoccupazioni dei giovani e la loro qualità di vita, nonché a definire le politiche per i giovani in Europa. Nel quadro del dialogo strutturato, i giovani dovrebbero contribuire attivamente alla redazione delle relazioni. Esse dovrebbero essere considerate come incentivi visibili per avviare il dibattito secondo le loro priorità tematiche.

Per evitare obblighi supplementari in materia di relazioni, si dovrebbero utilizzare a tal fine le informazioni raccolte grazie alle relazioni previste nel quadro del metodo di coordinamento aperto, con l'eventuale aggiunta di dati pertinenti ed esempi strutturati di buone pratiche comunicati dagli Stati membri, dalle organizzazioni giovanili e dal settore della ricerca.

- d) Per migliorare la continuità, la coerenza e la visibilità nel settore della gioventù, occorre far ricorso in modo ottimale alla cooperazione fra le tre presidenze sulla base del programma di diciotto mesi del Consiglio. Conformemente al regolamento interno del Consiglio ⁽¹⁾, ciò comporta una cooperazione in tempo utile fra le tre presidenze successive e la Commissione, affinché, sulla base di un calendario approvato dal

Consiglio, le priorità tematiche siano chiaramente individuate per i successivi tre anni.

Le presidenze dovrebbero, in particolare, prestare attenzione a mettere in relazione le varie fasi del dialogo strutturale con i giovani e a far sì che si possa dar seguito alle questioni discusse con i giovani.

- e) Si dovrebbe istituire un quadro trasfrontaliero per facilitare gli scambi di buone pratiche tra i soggetti coinvolti nella politica in materia di gioventù a livello locale e regionale, ponendo in particolare l'accento sull'«apprendimento tra pari» nel contesto delle strategie di attuazione a livello locale del Patto europeo per la gioventù. I risultati di tali scambi dovrebbero essere resi facilmente accessibili a tutti gli interessati e dovrebbero essere valutati e sfruttati sistematicamente, anche nel quadro del contributo dei ministri della gioventù alla realizzazione degli obiettivi di Lisbona.

Gli scambi dovrebbero essere sostenuti da una serie di orientamenti per la pianificazione, la struttura e la valutazione. Si dovrebbe prendere in considerazione la creazione di un sistema di assegnazione di premi al fine di attirare l'attenzione sugli esempi eccellenti di strategie locali attuate con successo e di sensibilizzare sul lavoro compiuto nel settore della gioventù a livello europeo.

⁽¹⁾ GUL 285 del 16.10.2006, pag. 47.

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

21 dicembre 2007

(2007/C 314/08)

1 euro =

Moneta			Moneta		
		Tasso di cambio			Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,438	RON	leu rumeni	3,4965
JPY	yen giapponesi	163,27	SKK	corone slovacche	33,599
DKK	corone danesi	7,4624	TRY	lire turche	1,7172
GBP	sterline inglesi	0,7236	AUD	dollari australiani	1,6613
SEK	corone svedesi	9,4453	CAD	dollari canadesi	1,4356
CHF	franchi svizzeri	1,6612	HKD	dollari di Hong Kong	11,2184
ISK	corone islandesi	91,73	NZD	dollari neozelandesi	1,8786
NOK	corone norvegesi	8,034	SGD	dollari di Singapore	2,0935
BGN	lev bulgari	1,9558	KRW	won sudcoreani	1 352,58
CYP	sterline cipriote	0,585274	ZAR	rand sudafricani	10,1045
CZK	corone ceche	26,448	CNY	renminbi Yuan cinese	10,5975
EEK	corone estoni	15,6466	HRK	kuna croata	7,306
HUF	fiorini ungheresi	254,04	IDR	rupia indonesiana	13 556,75
LTL	litas lituani	3,4528	MYR	ringgit malese	4,8166
LVL	lats lettoni	0,6968	PHP	peso filippino	59,619
MTL	lire maltesi	0,4293	RUB	rublo russo	35,563
PLN	zloty polacchi	3,625	THB	baht thailandese	43,62

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio**(Testo rilevante ai fini del SEE)***Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva**(2007/C 314/09)*

Organismo europeo di normalizzazione ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita (Nota 1)
CENELEC	EN 60118-13:1997 Protesi acustiche — Parte 13: Compatibilità elettromagnetica (EMC) (IEC 60118-13:1997)	NESSUNO	—
CENELEC	EN 60118-13:2005 Elettroacustica — Protesi acustiche — Parte 13: Compatibilità Elettromagnetica (EMC) (IEC 60118-13:2004)	EN 60118-13:1997 Nota 2.1	1.2.2008
CENELEC	EN 60522:1999 Determinazione della filtrazione permanente dei tubi radiogeni (IEC 60522:1999)	NESSUNO	—
CENELEC	EN 60580:2000 Apparecchi elettromedicali — Misuratori del prodotto esposizione — Area (IEC 60580:2000)	NESSUNO	—
CENELEC	EN 60601-1:1990 Apparecchi elettromedicali — Parte 1: Norme generali per la sicurezza (IEC 60601-1:1988)	NESSUNO	—
	Modifica A1:1993 alla EN 60601-1:1990 (IEC 60601-1:1988/A1:1991)	Nota 3	—
	Modifica A2:1995 alla EN 60601-1:1990 (IEC 60601-1:1988/A2:1995)	Nota 3	—
	Modifica A13:1996 alla EN 60601-1:1990	Nota 3	Data scaduta (1.7.1996)
CENELEC	EN 60601-1-1:2001 Apparecchi elettromedicali — Parte 1: Norme generali per la sicurezza — Norma Collaterale: Prescrizioni di sicurezza per i sistemi elettromedicali (IEC 60601-1-1:2000)	EN 60601-1-1:1993 + A1:1996 Nota 2.1	Data scaduta (1.12.2003)
CENELEC	EN 60601-1-2:2001 Apparecchi elettromedicali — Parte 1: Norme generali per la sicurezza — Norma collaterale: Compatibilità elettromagnetica — Prescrizioni e prove (IEC 60601-1-2:2001)	EN 60601-1-2:1993 Nota 2.1	Data scaduta (1.11.2004)
	Modifica A1:2006 alla EN 60601-1-2:2001 (IEC 60601-1-2:2001/A1:2004)		1.3.2009

Organismo europeo di normalizzazione ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita (Nota 1)
CENELEC	EN 60601-1-3:1994 Apparecchi elettromedicali — Parte 1: Prescrizioni generali per la sicurezza — Parte 3: Norma collaterale: Prescrizioni generali per la radioprotezione in appa- recchi radiologici per diagnostica (IEC 60601-1-3:1994)	NESSUNO	—
CENELEC	EN 60601-1-4:1996 Apparecchi elettromedicali — Parte 1-4: Norme generali per la sicurezza — Norma collaterale: Sistemi elettromedicali programmabili (IEC 60601-1-4:1996) Modifica A1:1999 alla EN 60601-1-4:1996 (IEC 60601-1-4:1996/A1:1999)	NESSUNO Nota 3	— Data scaduta (1.12.2002)
CENELEC	EN 60601-1-6:2004 Apparecchi elettromedicali — Parte 1: Norme generali per la sicurezza — Norma collaterale: Usabilit� (IEC 60601-1-6:2004)	NESSUNO	—
CENELEC	EN 60601-1-8:2004 Apparecchi elettromedicali — Parte 1: Prescrizioni generali di sicurezza — Norma collaterale: Sistemi di allarme — Prescrizioni generali, prove e linee-guida per sistemi di allarme usati in apparecchi e sistemi elettromedicali (IEC 60601-1-8:2003) Modifica A1:2006 alla EN 60601-1-8:2004 (IEC 60601-1-8:2003/A1:2006)	NESSUNO Nota 3	— Data scaduta (1.1.2007)
CENELEC	EN 60601-2-1:1998 Apparecchi elettromedicali — Parte 2-1: Norme particolari di sicurezza per gli acceleratori medicali di elettroni nella gamma da 1 MeV a 50 MeV (IEC 60601-2-1:1998) Modifica A1:2002 alla EN 60601-2-1:1998 (IEC 60601-2-1:1998/A1:2002)	NESSUNO Nota 3	— Data scaduta (1.6.2005)
CENELEC	EN 60601-2-2:2000 Apparecchi elettromedicali — Parte 2-2: Norme particolari per la sicurezza degli apparecchi per elettrochirurgia ad alta frequenza (IEC 60601-2-2:1998)	EN 60601-2-2:1993 Nota 2.1	Data scaduta (1.8.2003)
CENELEC	EN 60601-2-2:2007 Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Norme particolari per la sicurezza degli apparecchi per elettrochirurgia ad alta frequenza (IEC 60601-2-2:2006)	EN 60601-2-2:2000 Nota 2.1	1.10.2009
CENELEC	EN 60601-2-3:1993 Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Norme particolari per la sicurezza degli apparecchi di terapia a onde corte (IEC 60601-2-3:1991) Modifica A1:1998 alla EN 60601-2-3:1993 (IEC 60601-2-3:1991/A1:1998)	NESSUNO Nota 3	— Data scaduta (1.7.2001)
CENELEC	EN 60601-2-4:2003 Apparecchi elettromedicali — Parte 2-4: Norme particolari per la sicurezza dei defibrillatori cardiaci (IEC 60601-2-4:2002)	NESSUNO	—
CENELEC	EN 60601-2-5:2000 Apparecchi elettromedicali — Parte 2-5: Norme particolari per la sicurezza delle apparecchiature per la terapia a ultrasuoni (IEC 60601-2-5:2000)	NESSUNO	—

Organismo europeo di normalizzazione ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita (Nota 1)
CENELEC	EN 60601-2-7:1998 Apparecchi elettromedicali — Parte 2-7: Norme particolari per la sicurezza di generatori di alta tensione dei generatori radiologici per diagnostica (IEC 60601-2-7:1998)	NESSUNO	—
CENELEC	EN 60601-2-8:1997 Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Norme particolari di sicurezza degli apparecchi radiologici per uso terapeutico funzionanti con una gamma di tensione compresa tra 10 kV e 1 MV (IEC 60601-2-8:1987) Modifica A1:1997 alla EN 60601-2-8:1997 (IEC 60601-2-8:1987/A1:1997)	NESSUNO Nota 3	— Data scaduta (1.6.1998)
CENELEC	EN 60601-2-10:2000 Apparecchi elettromedicali — Parte 2-10: Norme particolari di sicurezza per gli stimolatori neuromuscolari (IEC 60601-2-10:1987) Modifica A1:2001 alla EN 60601-2-10:2000 (IEC 60601-2-10:1987/A1:2001)	NESSUNO Nota 3	— Data scaduta (1.11.2004)
CENELEC	EN 60601-2-11:1997 Apparecchi elettromedicali — Parte 2-11: Norme particolari per la sicurezza per apparecchi di gammaterapia (IEC 60601-2-11:1997) Modifica A1:2004 alla EN 60601-2-11:1997 (IEC 60601-2-11:1997/A1:2004)	NESSUNO Nota 3	— Data scaduta (1.9.2007)
CENELEC	EN 60601-2-12:2006 Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Norme particolari per la sicurezza dei ventilatori polmonari — Ventilatori per terapia intensiva (IEC 60601-2-12:2001)	NESSUNO	—
CENELEC	EN 60601-2-13:2006 Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Norme particolari per la sicurezza e prestazioni essenziali di sistemi di anestesia (IEC 60601-2-13:2003) Modifica A1:2007 alla EN 60601-2-13:2006 (IEC 60601-2-13:2003/A1:2006)	EN 740:1998 + A1:2004 + AC:1998 Nota 2.3 Nota 3	— 1.3.2010
CENELEC	EN 60601-2-16:1998 Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Norme particolari per la sicurezza degli apparecchi per emodialisi, emodiafiltrazione e emofiltrazione (IEC 60601-2-16:1998)	NESSUNO	—
CENELEC	EN 60601-2-17:2004 Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Norme particolari di sicurezza degli apparecchi proiettori automatici di sorgenti gamma con comando a distanza (IEC 60601-2-17:2004)	EN 60601-2-17:1996 + A1:1996 Nota 2.1	Data scaduta (1.3.2007)
CENELEC	EN 60601-2-18:1996 Apparecchiature elettromedicali — Parte 2: Norme particolari per la sicurezza delle apparecchiature endoscopiche (IEC 60601-2-18:1996) Modifica A1:2000 alla EN 60601-2-18:1996 (IEC 60601-2-18:1996/A1:2000)	NESSUNO Nota 3	— Data scaduta (1.8.2003)
CENELEC	EN 60601-2-19:1996 Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Norme particolari per la sicurezza delle incubatrici per bambini (IEC 60601-2-19:1990) Modifica A1:1996 alla EN 60601-2-19:1996 (IEC 60601-2-19:1990/A1:1996)	NESSUNO Nota 3	— Data scaduta (13.6.1998)

Organismo europeo di normalizzazione ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita (Nota 1)
CENELEC	EN 60601-2-20:1996 Apparecchi elettromedicali — Parte 2-20: Norme particolari per la sicurezza delle incubatrici da trasporto (IEC 60601-2-20:1990 + A1:1996)	NESSUNO	—
CENELEC	EN 60601-2-21:1994 Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Norme particolari per la sicurezza dei riscaldatori radianti per neonati (IEC 60601-2-21:1994) Modifica A1:1996 alla EN 60601-2-21:1994 (IEC 60601-2-21:1994/A1:1996)	NESSUNO Nota 3	— Data scaduta (13.6.1998)
CENELEC	EN 60601-2-22:1996 Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Norme particolari per la sicurezza degli apparecchi laser terapeutici e diagnostici (IEC 60601-2-22:1995)	NESSUNO	—
CENELEC	EN 60601-2-23:2000 Apparecchi elettromedicali — Parte 2-23: Norme particolari per la sicurezza, comprese le prestazioni essenziali, degli apparecchi di monitoraggio di pressione parziale per via transcutanea (IEC 60601-2-23:1999)	EN 60601-2-23:1997 Nota 2.1	Data scaduta (1.1.2003)
CENELEC	EN 60601-2-24:1998 Apparecchi elettromedicali — Parte 2-24: Norme particolari di sicurezza per pompe d'infusione e dispositivi di controllo (IEC 60601-2-24:1998)	NESSUNO	—
CENELEC	EN 60601-2-25:1995 Apparecchi elettromedicali — Parte 2-25: Norme particolari per la sicurezza degli elettrocardiografi (IEC 60601-2-25:1993) Modifica A1:1999 alla EN 60601-2-25:1995 (IEC 60601-2-25:1993/A1:1999)	NESSUNO Nota 3	— Data scaduta (1.5.2002)
CENELEC	EN 60601-2-26:2003 Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Norme particolari per la sicurezza degli elettroencefalografi (IEC 60601-2-26:2002)	EN 60601-2-26:1994 Nota 2.1	Data scaduta (1.3.2006)
CENELEC	EN 60601-2-27:1994 Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Norme particolari per la sicurezza degli apparecchi di monitoraggio elettrocardiografico (IEC 60601-2-27:1994)	NESSUNO	—
CENELEC	EN 60601-2-27:2006 Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Norme particolari per la sicurezza degli apparecchi di monitoraggio elettrocardiografico (IEC 60601-2-27:2005)	EN 60601-2-27:1994 Nota 2.1	1.11.2008
CENELEC	EN 60601-2-28:1993 Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Norme particolari per la sicurezza di complessi radianti a raggi X e complessi tubo-guaina per diagnostica medica (IEC 60601-2-28:1993)	NESSUNO	—
CENELEC	EN 60601-2-29:1999 Apparecchi elettromedicali — Parte 2-29: Norme particolari di sicurezza per i simulatori per radioterapia (IEC 60601-2-29:1999)	EN 60601-2-29:1995 + A1:1996 Nota 2.1	Data scaduta (1.4.2002)

Organismo europeo di normalizzazione ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita (Nota 1)
CENELEC	EN 60601-2-30:2000 Apparecchi elettromedicali — Parte 2-30: Norme particolari per la sicurezza, compresi i requisiti essenziali, degli apparecchi di monitoraggio della pressione del sangue prelevata in modo indiretto, automatico e periodico (IEC 60601-2-30:1999)	EN 60601-2-30:1995 Nota 2.1	Data scaduta (1.2.2003)
CENELEC	EN 60601-2-31:1995 Apparecchi elettromedicali — Parte 2-31: Norme particolari per la sicurezza degli stimolatori cardiaci esterni con sorgente d'alimentazione interna (IEC 60601-2-31:1994) Modifica A1:1998 alla EN 60601-2-31:1995 (IEC 60601-2-31:1994/A1:1998)	NESSUNO Nota 3	— Data scaduta (1.1.2001)
CENELEC	EN 60601-2-32:1994 Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Prescrizioni particolari per la sicurezza delle apparecchiature complementari agli apparecchi radiologici (IEC 60601-2-32:1994)	NESSUNO	—
CENELEC	EN 60601-2-33:2002 Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Prescrizioni particolari di sicurezza relative agli apparecchi a risonanza magnetica per diagnostica medica (IEC 60601-2-33:2002) Modifica A1:2005 alla EN 60601-2-33:2002 (IEC 60601-2-33:2002/A1:2005)	EN 60601-2-33:1995 + A11:1997 Nota 2.1 Nota 3	Data scaduta (1.7.2005) 1.11.2008
CENELEC	EN 60601-2-34:2000 Apparecchi elettromedicali — Parte 2-34: Norme particolari per la sicurezza degli apparecchi di monitoraggio diretto della pressione del sangue (IEC 60601-2-34:2000)	EN 60601-2-34:1995 Nota 2.1	Data scaduta (1.11.2003)
CENELEC	EN 60601-2-35:1996 Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Norme particolari per la sicurezza delle coperte, dei cuscini e dei materassi destinati al riscaldamento dei pazienti per l'impiego medico (IEC 60601-2-35:1996)	NESSUNO	—
CENELEC	EN 60601-2-36:1997 Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Norme particolari per la sicurezza di apparecchi di litotrixxia indotta extracorporea (IEC 60601-2-36:1997)	NESSUNO	—
CENELEC	EN 60601-2-37:2001 Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Norme particolari per la sicurezza degli apparecchi per la diagnosi e il monitoraggio medio a ultrasuoni (IEC 60601-2-37:2001) Modifica A1:2005 alla EN 60601-2-37:2001 (IEC 60601-2-37:2001/A1:2004) Modifica A2:2005 alla EN 60601-2-37:2001 (IEC 60601-2-37:2001/A2:2005)	NESSUNO Nota 3 Nota 3	— 1.1.2008 1.12.2008
CENELEC	EN 60601-2-38:1996 Apparecchi elettromedicali — Parte 2-38: Norme particolari di sicurezza di letti per ospedale azionati elettricamente (IEC 60601-2-38:1996) Modifica A1:2000 alla EN 60601-2-38:1996 (IEC 60601-2-38:1996/A1:1999)	NESSUNO Nota 3	— Data scaduta (1.1.2003)

Organismo europeo di normalizzazione ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita (Nota 1)
CENELEC	EN 60601-2-39:1999 Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Norme particolari per la sicurezza degli apparecchi per la dialisi peritoneale (IEC 60601-2-39:1999)	NESSUNO	—
CENELEC	EN 60601-2-40:1998 Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Norme particolari per la sicurezza di elettromiografi e apparecchi per potenziale evocato (IEC 60601-2-40:1998)	NESSUNO	—
CENELEC	EN 60601-2-41:2000 Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Norme particolari per la sicurezza di apparecchi di illuminazione per uso chirurgico e per la diagnosi (IEC 60601-2-41:2000)	NESSUNO	—
CENELEC	EN 60601-2-43:2000 Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Norme particolari per la sicurezza degli apparecchi radiologici per procedure interventzionali (IEC 60601-2-43:2000)	NESSUNO	—
CENELEC	EN 60601-2-44:2001 Apparecchiature elettromedicali — Parte 2-44: Norme particolari per la sicurezza di apparecchiature radiologiche per la tomografia computerizzata (IEC 60601-2-44:2001)	EN 60601-2-44:1999 Nota 2.1	Data scaduta (1.7.2004)
	Modifica A1:2003 alla EN 60601-2-44:2001 (IEC 60601-2-44:2001/A1:2002)	Nota 3	Data scaduta (1.12.2005)
CENELEC	EN 60601-2-45:2001 Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Norme particolari per la sicurezza degli apparecchi radiologici per mammografia e dispositivi stereotassici per mammografia (IEC 60601-2-45:2001)	EN 60601-2-45:1998 Nota 2.1	Data scaduta (1.7.2004)
CENELEC	EN 60601-2-46:1998 Apparecchi elettromedicali — Parte 2-46: Norme particolari per la sicurezza dei tavoli operatori (IEC 60601-2-46:1998)	NESSUNO	—
CENELEC	EN 60601-2-47:2001 Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Norme particolari per la sicurezza, comprese le prestazioni essenziali, per i sistemi elettrocardiografici ambulatoriali (IEC 60601-2-47:2001)	NESSUNO	—
CENELEC	EN 60601-2-49:2001 Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Norme particolari di sicurezza di apparecchi di monitoraggio multifunzione dei pazienti (IEC 60601-2-49:2001)	NESSUNO	—
CENELEC	EN 60601-2-50:2002 Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Norme particolari per la sicurezza per gli apparecchi di fototerapia infantile (IEC 60601-2-50:2000)	NESSUNO	—
CENELEC	EN 60601-2-51:2003 Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Norme particolari per la sicurezza, incluse le prestazioni essenziali, per la registrazione e analisi dei dati di elettrocardiografi a canale singolo e multiplo (IEC 60601-2-51:2003)	NESSUNO	—
CENELEC	EN 60627:2001 Apparecchiature di diagnostica per immagine a raggi X — Caratteristiche delle griglie antidiffusione d'uso generale e per mammografia (IEC 60627:2001)	NESSUNO	—

Organismo europeo di normalizzazione ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita (Nota 1)
CENELEC	EN 60645-1:2001 Elettroacustica — Apparecchi acustici — Parte 1: Audiometri a toni puri (IEC 60645-1:2001)	EN 60645-1:1994 Nota 2.1	Data scaduta (1.10.2004)
CENELEC	EN 60645-2:1997 Audiometri — Parte 2: Apparecchi per audiometria vocale (IEC 60645-2:1993)	NESSUNO	—
CENELEC	EN 60645-3:1995 Audiometri — Parte 3: Segnali di breve durata per prove di sensibilità uditiva ai fini audiometrici e otoneurologici (IEC 60645-3:1994)	NESSUNO	—
CENELEC	EN 60645-4:1995 Audiometri — Parte 4: Apparati per l'analisi audiometrica in alta frequenza (IEC 60645-4:1994)	NESSUNO	—
CENELEC	EN 61217:1996 Apparecchiature utilizzate in radioterapia — Coordinate, movimenti e scale (IEC 61217:1996) Modifica A1:2001 alla EN 61217:1996 (IEC 61217:1996/A1:2000)	NESSUNO Nota 3	— Data scaduta (1.12.2003)
CENELEC	EN 61676:2002 Apparecchi elettromedicali — Strumenti dosimetrici usati per la misura non- invasiva della tensione del tubo radiogeno in radiologia diagnostica (IEC 61676:2002)	NESSUNO	—
CENELEC	EN 62083:2001 Apparecchi elettromedicali — Prescrizioni particolari di sicurezza per i sistemi di pianificazione del trattamento in radioterapia (IEC 62083:2000)	NESSUNO	—
CENELEC	EN 62220-1:2004 Apparecchi elettromedicali — Caratteristiche dei dispositivi di immagine radio- grafica di tipo digitale — Parte 1: Determinazione del quantum di rilevazione (IEC 62220-1:2003)	NESSUNO	—

⁽¹⁾ CEN: rue de Stassart/De Stassartstraat 36, B-1050 Brussels, tel (32-2) 550 08 11, fax (32-2) 550 08 19 (<http://www.cenorm.be>)
CENELEC: rue de Stassart/De Stassartstraat 35, B-1050 Brussels, tel (32-2) 519 68 71, fax (32-2) 519 69 19 (<http://www.cenelec.org>)
ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel (33) 492 94 42 12, fax (33) 493 65 47 16 (<http://www.etsi.org>)

Nota 1: In genere, la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow») fissata dall'organizzazione europea di normalizzazione, ma è bene richiamare l'attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.

Nota 2.1: La norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

Nota 2.3: La nuova norma ha un campo di applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la norma (parzialmente) sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva per quei prodotti che rientrano nel campo di applicazione della nuova norma. La presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva per i prodotti che rientrano ancora nel campo di applicazione della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata.

Nota 3: In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita (colonna 3) perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

Esempio: Per la EN 60601-1:1990, si applica quanto segue:

CENELEC	EN 60601-1:1990 Apparecchi elettromedicali Parte 1: Norme generali per la sicurezza (IEC 60601-1:1988) <i>[La norma di riferimento è EN 60601-1:1990]</i>	NESSUNO <i>[Non c'è norma sostituita]</i>	—
	Modifica A1:1993 a EN 60601-1:1990 (IEC 60601-1:1988/A1:1991) <i>[La norma di riferimento è EN 60601-1:1990 + A1:1993 to EN 60601-1:1990]</i>	Nota 3 <i>[La norma sostituita è EN 60601-1:1990]</i>	—
	Modifica A2:1995 a EN 60601-1:1990 (IEC 60601-1:1988/A2:1995) <i>[La norma di riferimento è EN 60601-1:1990 + A1:1993 to EN 60601-1:1990 + A2:1995 to EN 60601-1:1990]</i>	Nota 3 <i>[La norma sostituita è EN 60601-1:1990 + A1:1993]</i>	—
	Modifica A13:1996 a EN 60601-1:1990 <i>[La norma di riferimento è EN 60601-1:1990 + A1:1993 to EN 60601-1:1990 + A2:1995 to EN 60601-1:1990 + A13:1996 to EN 60601-1:1990]</i>	Nota 3 <i>[La norma sostituita è EN 60601-1:1990 + A1:1993 + A2:1995]</i>	Data scaduta (1.7.1996)

Modifica da parte della Francia degli oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei di linea tra Ajaccio, Bastia, Calvi e Figari da un lato e Marsiglia, Nizza e Parigi (Orly), dall'altro

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 314/10)

1. A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, sono stati imposti oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea:

- tra Ajaccio, Bastia, Calvi e Figari da un lato e Marsiglia e Nizza dall'altro, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 149 del 21 giugno 2005, pag. 7,
- tra Ajaccio, Bastia, Calvi e Figari da un lato e Parigi (Orly) dall'altro, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 149 del 21 giugno 2005, pag. 12.

I suddetti oneri di servizio pubblico prevedono che in caso di aumento anomalo, imprevedibile e indipendente dalla volontà dei vettori, dei costi che intervengono nell'esercizio dei collegamenti aerei, le tariffe massime di cui al punto 2.2 possono subire un incremento proporzionale all'aumento rilevato.

2. In applicazione di tale clausola, gli oneri di servizio pubblico a decorrere dal 1° dicembre 2007 sono modificati come di seguito indicato.

Per i collegamenti tra Marsiglia e Nizza e la Corsica, le tariffe massime di cui al punto 2.2 dei suddetti oneri di servizio pubblico sono aumentate come segue:

- 4 EUR per volo di sola andata a tariffa normale,
- 3 EUR per volo di andata e ritorno per le tariffe soggette a condizioni per i residenti in Corsica,
- 2 EUR per tratta per la tariffa relativa alle categorie di passeggeri di cui agli oneri di servizio pubblico summenzionati (giovani, anziani, studenti, famiglie, invalidi).

Per i collegamenti tra Parigi (Orly) e la Corsica, le tariffe massime di cui al punto 2.2 dei suddetti oneri di servizio pubblico sono aumentate come segue:

- 5 EUR per volo di sola andata a tariffa normale,
 - 5 EUR per volo di andata e ritorno per le tariffe soggette a condizioni per i residenti in Corsica,
 - 3 EUR per tratta per la tariffa relativa alle categorie di passeggeri di cui agli oneri di servizio pubblico summenzionati (giovani, anziani, studenti, famiglie, invalidi).
-

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE

GR-Elliniko: L'istituzione di servizi aerei di linea

Bando di gara, pubblicato dalla Repubblica ellenica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per l'istituzione di 3 servizi aerei di linea sui quali sono stati imposti oneri di servizio pubblico

(2007/C 314/11)

1. **Introduzione:** Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, il governo greco ha imposto oneri di servizio pubblico sui seguenti servizi aerei di linea:

— Rodi - Kastelorizo,

— Atene - Skiros,

— Salonicco - Skiros.

Le condizioni prescritte per detti oneri di servizio pubblico sono state pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 311, del 21.12.2007.

Qualora entro il 31.3.2008 nessun vettore aereo abbia dichiarato al Servizio dell'aviazione civile la propria intenzione di istituire, a decorrere dall'1.5.2008, servizi aerei di linea su una o più delle linee suddette, conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti e senza corrispettivo finanziario, la Grecia, nel quadro della procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento, limiterà per 3 anni a un unico vettore l'accesso a una o più delle linee suddette (cfr. punto seguente) e indirà una gara per attribuire il diritto di gestire tali linee a partire dall'1.5.2008.

2. **Oggetto della gara:** La gara verte sul diritto esclusivo di gestire, per un periodo di 3 anni a decorrere dall'1.5.2008, nell'ambito dell'adempimento di oneri di servizio pubblico, i seguenti servizi aerei di linea:

— Rodi - Kastelorizo,

— Atene - Skiros,

— Salonicco - Skiros.

La prestazione di servizi sulle linee suddette dovrà essere effettuata in conformità degli oneri di servizio pubblico previsti al riguardo e pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 311 del 21.12.2007.

È possibile presentare un'offerta per una soltanto delle linee suddette o per più linee; in ogni caso, per ciascuna di esse deve essere presentata un'offerta separata.

Considerata la specificità dei collegamenti, i vettori dovranno essere in grado di dimostrare che il personale di cabina addetto al servizio dei passeggeri su tali voli parla e comprende la lingua greca.

3. **Partecipazione alla gara:** La gara è aperta a tutti i vettori aerei titolari di una licenza di esercizio valida, rilasciata da uno Stato membro ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei.

Non possono partecipare alla gara i vettori aerei cui si applicano le limitazioni e le incompatibilità previste dalla legge n. 3310/2002 (Gazzetta ufficiale greca 30/A del 14.2.2005) «Misure per garantire la trasparenza e prevenire le infrazioni durante la stipula di contratti pubblici», quale modificata dalla legge n. 3414/2005 (Gazzetta ufficiale greca 279/A del 10.11.2005).

4. **Procedura di gara:** La presente gara è soggetta alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere da d) a i), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie.

In caso di emergenza, ove sia stato deciso di ripetere una gara che non abbia dato esito positivo, il ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni può adottare le misure necessarie per garantire che vengano soddisfatti i bisogni essenziali in materia di trasporto aereo di determinate regioni periferiche; tali misure devono essere tuttavia conformi ai principi di non discriminazione, proporzionalità e trasparenza e la loro durata massima è di 6 mesi.

Nel caso in cui sia stata presentata una sola offerta, non ritenuta accettabile sul piano economico, potrà essere avviata la procedura negoziale.

L'offerente deve mantenere la propria offerta fino al termine della procedura di selezione delle offerte.

5. **Capitolato d'oneri:** La documentazione completa relativa alla gara, comprendente il capitolato d'oneri ed altre informazioni, può essere richiesta gratuitamente al servizio Aviazione civile greco, direzione Gestione trasporti aerei, Sezione B, Vas. Georgiou 1, GR -166 04, Ellinikon, tel. (30 210) 8916149 - 8916121, fax (30 210) 8947101.

6. **Corrispettivo finanziario:** Le offerte presentate devono indicare espressamente l'importo richiesto a titolo di corrispettivo trimestrale per l'esercizio dei servizi relativi a ciascuna delle linee suddette nei 3 anni successivi alla data prevista per l'inizio del servizio (con ripartizione annuale dei conti, come indicato nel capitolato d'oneri). Il corrispettivo sarà versato trimestralmente entro 30 giorni dall'emissione della relativa fattura da parte del vettore, tramite bonifico su un conto presso una banca greca riconosciuta. L'importo esatto del corrispettivo verrà determinato sulla base dei voli realmente effettuati, di un certificato degli organi competenti del Servizio dell'aviazione civile che attesti il corretto adempimento dei termini del contratto e dell'importo proporzionale del corrispettivo dovuto.

7. **Criterio di selezione:** Tra tutti i vettori ritenuti in grado di assicurare, per ciascuna delle rotte, un servizio ininterrotto e conforme agli oneri di servizio pubblico imposti, sarà selezionato quello che abbia chiesto il corrispettivo finanziario totale più basso per la rotta in questione.

8. **Durata, modifica e annullamento del contratto:** Il contratto entrerà in vigore l'1.5.2008 e scadrà il 30.4.2011.

Ogni eventuale modifica del contratto dovrà rispettare le condizioni relative agli oneri di servizio pubblico pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 311 del 21.12.2007. Ogni modifica del contratto dovrà essere formulata per iscritto.

In caso di mutamento imprevisto delle condizioni di esercizio, l'importo della compensazione può essere riveduto.

Ciascun contraente può recedere dal contratto con un preavviso di 6 mesi. Qualora sussistano motivi particolarmente gravi o qualora il vettore non abbia adempiuto correttamente ai termini contrattuali per quanto attiene agli

oneri di servizio pubblico, l'autorità aggiudicatrice può tuttavia risolvere il contratto prima che sia trascorso il periodo sopraindicato. È altresì prevista la risoluzione automatica del contratto in caso di sospensione o di revoca della licenza di esercizio o del certificato di operatore aereo (COA) dell'appaltatore.

9. **Sanzioni in caso di inadempienza agli obblighi contrattuali:** Il vettore risponde del corretto adempimento dei termini contrattuali.

Il numero di voli annullati in un anno per motivi direttamente imputabili al vettore non può superare il 2 % dei voli previsti. Nel caso di voli annullati l'importo del corrispettivo finanziario verrà ridotto proporzionalmente.

Qualora i termini contrattuali non vengano rispettati, in tutto o in parte, per ragioni diverse da quelle di forza maggiore (ad esclusione del caso in cui il numero dei voli annullati non superi il 2 % dei voli previsti in un anno, come menzionato al paragrafo precedente), l'autorità aggiudicatrice ha il diritto di applicare le seguenti riduzioni della compensazione e sanzioni:

- nel caso in cui i voli annullati superino il 2 % dei voli previsti annualmente per ciascuna linea, un'ulteriore riduzione del corrispettivo finanziario (relativo ai voli effettuati nel trimestre) dovuto per la linea in questione, pari a un importo equivalente a quello che sarebbe stato corrisposto se i voli fossero stati effettuati regolarmente;
- in caso di mancato rispetto del numero dei posti effettivamente disponibili ogni settimana nell'arco del trimestre, una riduzione del corrispettivo finanziario proporzionale al numero dei posti non disponibili;
- in caso di infrazione relativa alle tariffe proposte, una riduzione del corrispettivo finanziario proporzionale alla differenza rispetto alle tariffe previste;
- in caso di altra infrazione relativa all'esecuzione del contratto, l'imposizione della multa prevista dal regolamento aeroportuale;
- nel caso in cui l'appaltatore incorra per la terza volta nell'arco dello stesso trimestre nella medesima infrazione per una determinata linea, oltre alle sanzioni summenzionate, l'incameramento di tutta o parte della cauzione versata dall'appaltatore a garanzia della corretta esecuzione del contratto per tale linea, su comunicazione scritta del Servizio dell'aviazione civile all'appaltatore e salvo che questi riesca a dimostrare che tali violazioni non sono a lui imputabili. Le sanzioni di cui al presente punto si applicano in funzione della gravità della trasgressione constatata, secondo il principio di proporzionalità.

L'autorità aggiudicatrice può inoltre esigere un indennizzo per i danni subiti.

10. **Modalità di presentazione delle offerte:** Le offerte devono essere spedite in quintuplica copia per lettera raccomandata e avviso di ricevimento o consegnate a mano dietro rilascio di una ricevuta, all'indirizzo seguente:

Ministry of Transport and Communications, Civil Aviation Authority, Directorate-General for Air Transport, Directorate for Air Operations, Section II, Vasileos Georgiou 1, -16604 Elliniko.

Il termine per la presentazione delle offerte scade alle ore 12 del trentaduesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le offerte inviate a mezzo

posta dovranno pervenire entro la data e l'ora summenzionate (fa fede la ricevuta di ritorno).

11. **Validità della gara:** Il presente bando è valido a condizione che nessun vettore aereo comunitario abbia dichiarato entro il 30.3.2008 (inviando un piano dei voli al Servizio dell'aviazione civile) l'intenzione di istituire servizi aerei di linea su una o più delle linee in questione a decorrere dall'1.5.2008 conformemente agli obblighi di servizio pubblico imposti e senza corrispettivo finanziario.

In ogni caso, il bando di gara resta valido per le linee in relazione alle quali nessun vettore abbia proposto i propri servizi entro il 31.3.2008 alle condizioni sopra indicate.

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

COMMISSIONE

Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.4959 — Goldman Sachs/MatlinPatterson/Bankenservice Kassel)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 314/12)

1. In data 13 dicembre 2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione le imprese Goldman Sachs Group Inc. («GS», Stati Uniti) e MatlinPatterson LLC («MP», Stati Uniti) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo in comune dell'impresa Bankenservice Kassel GmbH («Bankenservice», Germania) mediante acquisto di azioni o quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- per GS: investment banking, gestione di titoli e investimenti,
- per MP: fondo che investe a livello mondiale in società in difficoltà finanziarie,
- per Bankenservice: trattamento di buoni per pagamenti cashless in Germania.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4959 — Goldman Sachs/MatlinPatterson/Bankenservice Kassel, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 56 del 5.3.2005, pag. 32.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.4986 — EQT V/Securitas Direct)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 314/13)

1. In data 17 dicembre 2007, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa EQT V Ltd («EQT», isole del Canale), che fa parte del gruppo EQT, acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo dell'insieme dell'impresa Securitas Direct AB («Securitas Direct», Svezia) mediante offerta pubblica annunciata il 13 novembre 2007.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- per EQT: fondo d'investimento in private equity, che opera nell'Europa settentrionale,
- per Securitas Direct: prestazione di servizi di sicurezza, compresa l'installazione di sistemi di allarme con controllo e intervento a distanza in Svezia, Finlandia, Norvegia, Danimarca, Belgio, Francia, Paesi Bassi, Spagna e Portogallo.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative all'operazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4986 — EQT V/Securitas Direct, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004 pag. 1

ALTRI ATTI

CONSIGLIO

Avviso all'attenzione delle persone, gruppi e entità che figurano nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (vedasi l'allegato della decisione 2007/871/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2007)

(2007/C 314/14)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone, gruppi e entità elencati nella decisione 2007/871/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2007.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che restano validi i motivi per l'inclusione nell'elenco summenzionato delle persone, gruppi e entità soggetti alle misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo ⁽¹⁾. Pertanto il Consiglio ha deciso di mantenere tali persone, gruppi e entità nell'elenco.

Il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, prevede che siano congelati tutti i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche appartenenti alle persone, gruppi e entità in questione e che i capitali, le altre attività finanziarie o le risorse economiche non siano messi a disposizione degli stessi, direttamente o indirettamente.

Si attira l'attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, elencati nell'allegato del regolamento, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici (in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento). Un elenco aggiornato delle autorità competenti figura nel sito web al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/measures.htm

Le persone, i gruppi e le entità in questione possono presentare una richiesta volta ad ottenere la motivazione del Consiglio riguardo al loro mantenimento nell'elenco summenzionato (a meno che la motivazione sia già stata loro comunicata) al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
(all'attenzione di: Designazioni CP 931)
Rue de la Loi 175
B-1048 Bruxelles

Le persone, i gruppi e le entità in questione possono presentare al Consiglio in qualsiasi momento, all'indirizzo summenzionato e insieme ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta di riesaminare la decisione che li include e mantiene sull'elenco. Tali richieste saranno esaminate una volta pervenute. Al riguardo si attira l'attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità interessate sul periodico riesame dell'elenco da parte del Consiglio, conformemente all'articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931/PESC. Affinché le richieste possano essere riesaminate in occasione della prossima revisione, dovrebbero essere presentate **entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso**.

⁽¹⁾ GUL 344 del 28.12.2001, pag. 70.

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone, gruppi e entità in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 230, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea.

COMMISSIONE

Pubblicazione di una domanda di cancellazione a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2007/C 314/15)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla cancellazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

Richiesta di cancellazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, e dell'articolo 17, paragrafo 2

«ARROZ DEL DELTA DEL EBRO»

N. CE: ES/PGI/005/0336/03.03.2004

☒ IGP

☐ DOP

1. Denominazione Registrata di cui si propone la cancellazione:

«Arroz del Delta del Ebro» ⁽¹⁾

2. Stato membro o Paese terzo:

Spagna

3. Tipo di prodotto:

Classe 1.6 — Cereali

4. Persona o organismo che presenta la richiesta di cancellazione:

Nome: Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida «Arroz del Delta del Ebro»

Indirizzo: C/Prim 92
E-43870 Amposta (Tarragona)

Tel. (34) 977 70 10 20

Fax (34) 977 70 01 90

E-mail: info@arrosaires.com

Tipo di interesse legittimo a presentare la richiesta:

La richiesta di cancellazione è presentata dalla stessa associazione che ha chiesto la registrazione ed è presentata contemporaneamente alla domanda di registrazione della denominazione d'origine protetta «Arroz del Delta del Ebro» o «Arrós del Delta de l'Ebre».

⁽¹⁾ GUL 148 del 21.6.1996, pag. 1.

5. Motivi della cancellazione

Il prodotto è stato inizialmente classificato nella Comunità autonoma d'origine (Catalogna) come denominazione di qualità («Denominación de Calidad») «Arroz del Delta del Ebro» nel 1985 ed omologato a livello nazionale come denominazione specifica («Denominación Especifica»). Tenuto conto dell'interesse della sua protezione a livello internazionale nella Comunità europea e per attenersi ai termini stabiliti all'epoca per la presentazione di una domanda a livello comunitario, nel 1993 l'associazione ha presentato un fascicolo alla Commissione, ai fini della registrazione del prodotto come «Arroz del Delta del Ebro» indicazione geografica protetta.

L'indicazione geografica protetta «Arroz del Delta del Ebro» è stata quindi iscritta nel registro comunitario delle DOP e delle IGP il 21 giugno 1996, conformemente alla procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

L'associazione richiedente ritiene che l'«Arroz del Delta del Ebro» possieda caratteristiche specifiche attribuibili esclusivamente alla zona geografica delimitata o all'ambiente geografico con i suoi fattori naturali e umani, che la sua produzione e trasformazione abbiano luogo interamente entro i limiti della zona geografica delimitata e che, pertanto, esso sia rispondente ai criteri stabiliti nel regolamento (CE) n. 510/2006 per essere registrato come denominazione d'origine protetta.

Per tali motivi l'associazione chiede la cancellazione, a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, nel registro delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche protette, dell'indicazione geografica protetta «Arroz del Delta del Ebro» e la sua contemporanea registrazione nel suddetto registro come denominazione d'origine protetta «Arroz del Delta del Ebro» o «Arrós del Delta de l'Ebre».

Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2007/C 314/16)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«ARROZ DEL DELTA DEL EBRO» o «ARRÒS DEL DELTA DE L'EBRE»

N. CE: ES/PDO/005/0336/11.03.2004

DOP (X) IGP ()

La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare.

1. Servizio competente dello stato membro:

Nome: Subdirección General de Sistemas de Calidad Diferenciada. Dirección General de Alimentación. Secretaría General de Agricultura, Pesca y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Indirizzo: Paseo Infanta Isabel, 1
E-28071 Madrid
Tel. (34) 913 47 53 94
Fax (34) 913 47 54 10
E-mail: sgcaproagro@mapya.es

2. Associazione:

Nome: Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida «Arroz del Delta del Ebro»
Indirizzo: C/Prim 92 de Amposta
E-43870 Amposta (Tarragona)
Tel. (34) 977 70 10 20 — 977 48 77 77
Fax (34) 977 70 01 90 — 977 48 77 78
E-mail: info@arrossaires.com
Composizione: Produttori/trasformatori (X) altro ()

3. Tipo di prodotto:

Classe 1.6 — Cereali

4. Descrizione del disciplinare:

[sintesi dei requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006]

4.1. Nome: «Arroz del Delta del Ebro» o «Arròs del Delta de l'Ebre»

4.2. Descrizione: Riso bianco della specie *Oryza sativa*, L. delle varietà «Bahía», «Tebre», «Sénia», «Fonsa», «Bomba» e «Montsianell», corrispondenti alla categoria commerciale «Extra».

Le varietà maggiormente coltivate sono la «Bahía», la «Sénia» e la «Tebre», che presentano caratteristiche assai simili tra loro.

Caratteristiche specifiche del chicco di riso della varietà principale (Bahía):

Caratteristiche del chicco crudo lavorato	Lunghezza: 5,53 mm Larghezza: 2,99 mm Spessore: 2,14 mm Amilosio (% s.e.s.): 19,41 %
Caratteristiche della lavorazione: comportamento del chicco	Rendimento totale: 69,90 % % di rotture: 11,63 %
Caratteristiche della cottura del chicco	Tempo di cottura: 16 minuti Assorbimento d'acqua (*): 1,93 Aumento della lunghezza del chicco: 8,45 %
Caratteristiche sensoriali del chicco dopo la cottura [in base alla scala Batcher e con valutazione organolettica mediante degustazione (**)]	Aderenza tra i chicchi: 7,83 Accettabilità: 5,75 Aspetto visivo: 5,5

(*) (g acqua/g riso)

(**) In base alla scala: 9 = molto buono; 7 = buono; 5 = normale; 3 = insufficiente.

Caratteristiche fondamentali delle diverse varietà:

	Bahía	Sénia	Tebre	Fonsa	Bomba
Germinazione	M	M	M	M	M
Germogliazione	B	B	B	B	B
Rovesciamento	M	M	M	A	B
Altezza pianta	M	M	M	B	M
Diametro steli	M	M	M	A	A
Resistenza alla piricularia	M	M	M	M	B
Ciclo giorni	150	140	145	135	148
Lunghezza	M	M	M	M	B
Peso	M	M	M	M	A
Numero di chicchi	M	M	M	M	M
% di chicchi difettosi	M	M	M	M	M
Forma spiga	SA	SA	SA	SA	SA
Peso spighette	A	M	M	M	SA
Peso lavorato	M	M	M	M	A

B = basso; M = medio; A = alto; SA = semiaperta.

La varietà Montsianell non può essere inclusa nelle tabelle comparative indicate a causa della sua recente inclusione nel Registro delle Varietà Commerciali di Riso.

Tutte le suddette varietà si distinguono per l'uniformità della cottura e l'omogeneità del chicco. Inoltre, esse sono adatte alla gastronomia della zona, basata sul riso, grazie alla notevole capacità di assorbimento di sapore da parte del chicco, a differenza delle altre varietà dal chicco allungato.

Queste varietà possiedono un'elevata concentrazione di amido al centro del chicco — denominato per questo «perlato» — che è responsabile dell'assorbimento dei sapori degli altri ingredienti che accompagnano il riso nonché della colorazione del riso stesso.

Tutte le varietà che si intendono proteggere con la D.O.P. Arroz del Delta del Ebro, al momento della concessione della denominazione, riuniranno le caratteristiche tipiche della categoria «extra» e i chicchi dovranno avere un aspetto 1) sano: privo di funghi, marciumi, insetti o parassiti; 2) pulito; 3) privo di odori e/o sapori estranei; 4) asciutto: il contenuto di umidità non potrà superare il 15 % e 5) privo di residui di cuticole del pericarpo.

- 4.3. *Zona geografica:* La zona di produzione e di lavorazione della futura D.O.P. «Arroz del Delta del Ebro» si trova nell'area del Delta dell'Ebro che fa parte delle «comarche» di Baix Ebre e di Montsià, nella provincia di Tarragona.

La zona di produzione comprende le terre che si estendono nei territori municipali di Deltebre e Sant Jaume d'Enveja, nonché le terre del Delta dell'Ebro nei territori municipali di L'Aldea, Amposta, L'Ampolla, Camarles e Sant Carles de la Ràpita adatti alla coltivazione del riso.

La zona di lavorazione e di pulizia del riso resterà nell'ambito dei territori municipali della zona di produzione, senza superare il tracciato della nazionale 340, eccetto per il Comune di Amposta, in cui il limite potrà coincidere con l'autostrada A7. Il riso sarà originario dalle piantagioni site nella zona di produzione, iscritte nel registro delle piantagioni del Consejo Regulador e deve corrispondere alle varietà autorizzate.

- 4.4. *Prova dell'origine:* Il riso sarà originario delle piantagioni site nella zona di produzione, iscritte nel registro delle piantagioni del Consejo Regulador e deve corrispondere alle varietà autorizzate. Il riso sarà sottoposto a un sistema di valutazione secondo i criteri stabiliti dal disciplinare e sarà immagazzinato e imballato presso le industrie iscritte nei registri degli imballatori-commercializzatori del Consejo Regulador. Il riso ottenuto che supererà i controlli nel corso del processo di produzione e di condizionamento, nonché le analisi fisicochimiche e sensoriali, arriverà sul mercato tutelato dalla denominazione di origine protetta e munito dell'etichetta, della controetichetta o, a seconda dei casi, del distintivo di qualità numerato rilasciato dal Consejo Regulador.

- 4.5. *Metodo di ottenimento:* La coltivazione del riso comprende le seguenti fasi: semina; germinazione; germogliazione; accestimento; spigatura e fioritura; nonché maturazione del chicco.

La semina viene effettuata tra la metà di aprile e i primi di maggio, utilizzando una dose pari a 35-38 kg/«jornal» (160-175 kg/ha) se non si procede a «schiacciamento» e pari a 45-50 kg/«jornal» (205-228 kg/ha) se si procede a «schiacciamento». La dose dipende, inoltre, dalle varietà. I campi vengono sommersi da una lamina d'acqua dello spessore di 5-10 cm.

Nel giro di 15-20 giorni si verifica la germinazione, ovvero la nascita della pianta, accompagnata dalla nascita di erbe infestanti, alghe e riso selvatico. A partire da questo momento, è applicato un trattamento a base di erbicidi selettivi al fine di eliminare la vegetazione indesiderata che entrerebbe in competizione con la pianta. Nel caso del riso selvatico, qualora le circostanze favoriscano la sua crescita, si procede a un trattamento precedente alla semina per l'eliminazione dello strato fangoso.

In aggiunta alla concimazione di fondo che viene effettuata prima della semina, durante il mese di giugno si procede alla concimazione di copertura con l'apporto di azoto come integratore.

Tra la metà di giugno e la metà di luglio ha luogo la germogliazione, fase in cui il livello dell'acqua viene portato a 15-20 cm. In seguito, l'acqua viene rinnovata continuamente.

All'inizio di settembre, il livello dell'acqua viene abbassato e ha inizio la raccolta, che può durare fino ai primi giorni di ottobre. La raccolta del riso comincia, su indicazione del Consejo Regulador, quando il frutto presenta un adeguato grado di maturazione. Il momento ideale per la raccolta del riso si verifica quando il grado di umidità del chicco si aggira intorno al 18-21 %.

Prima di immagazzinare il riso nei silos, grazie a speciali essiccatoi viene effettuata l'essiccazione dei chicchi per portarli a un'umidità massima del 14-15 %.

Durante il periodo in cui il riso resta immagazzinato nei silos, in attesa di essere lavorato, e al fine di conservarlo nelle migliori condizioni, viene iniettata dell'aria fredda preferibilmente a una temperatura di 5 °C, oppure a temperatura ambiente.

Arrivato il momento della lavorazione, il riso viene estratto dai silos, previa separazione delle impurità, nonché separazione della lolla e delle glume mediante mole di pietra rotanti o rulli di gomma. Successivamente, il riso passa alle tavole densimetriche dove vengono separati i chicchi che conservano ancora la lolla o parte di questa, i quali vengono fatti passare una seconda volta attraverso gli sbramini al fine di ripetere l'operazione.

I chicchi interi, una volta privati della lolla, costituiscono il cosiddetto riso sbramato o semigreggio, conosciuto a volte come riso integrale. Ormai privo di glume o pericarpo, il riso viene sottoposto a sbiancatura tramite un processo di lucidatura mediante frizione con pietre abrasive, diventando così riso bianco.

Successivamente si passa all'operazione di separazione dei chicchi interi, dei chicchi rotti (medi), dell'embrione (o gemma) o dei frammenti dello stesso (germe) nonché di altri sottoprodotti, ottenendo così il riso lavorato.

L'ultima operazione consiste nella separazione dei chicchi difettosi (verdi o rossi) attraverso la classificazione colorimetrica. In seguito, prima di passare all'imballaggio o confezionamento, può essere effettuata un'ultima selezione (per iniezione d'aria e vibrazione).

Per mezzo di linee automatiche si procede all'imballaggio e al confezionamento nei diversi tipi di confezione omologati per la D.O.P. Ciascuna confezione conterrà la stessa varietà di riso, di categoria extra. Per garantire la tracciabilità del prodotto l'imballaggio deve rispettare l'insieme dei controlli e delle norme descritte nel disciplinare.

4.6. *Legame:*

Storico:

Il riso è originario del Sud Est asiatico, dell'antica Cina, da dove si estese al resto dell'Asia e del Medio Oriente più di tremila anni fa. In seguito, si diffuse nel Mediterraneo, facendo la sua comparsa in Spagna verso l'VIII secolo, in piena dominazione musulmana, dalla cui etimologia araba «al-ruzz» deriva l'attuale nome spagnolo «arroz».

La coltivazione del riso nella zona del Delta dell'Ebro è una coltura tradizionale, strettamente legata alla formazione e alla trasformazione fisica e geologica del Delta dell'Ebro. Le caratteristiche specifiche della zona del Delta dell'Ebro hanno contribuito a far sì che questa varietà di riso venisse identificata e si diffondesse tra i consumatori, che la ricollegano immediatamente al suo luogo d'origine.

Numerosi scritti testimoniano il vincolo esistente tra la risicoltura tradizionale e la zona del Delta dell'Ebro. Tra questi, va ricordata l'opera *Geografía de Catalunya* di Lluís Solé y Sabarís (1958), in cui si scrive «en el siglo XV tenemos noticias de unos intentos de cultivo de arroz en el Delta del Ebro, sin embargo el máximo desarrollo de este cultivo llegó en el siglo XIX». Un altro passo dello stesso volume recita «...en el Delta, que era utilizado para pastos del ganado trashumante, el Canal de la Derecha, nacido en Xerta en la segunda mitad del siglo XIX, permitió la inundación de agua dulce e introducir el cultivo del arroz que ha ido creciendo continuamente, con el beneficio de desalar las tierras salobres y al mismo tiempo obtener un buen cultivo».

Una delle prime notizie di cui si è a conoscenza risale all'anno 1697. Infatti, i monaci cistercensi del convento di Benifassar, che possedevano proprietà fondiarie in quel luogo, fecero una prova di coltivazione del riso nella zona della Carrova, ricca di risorgive e torbiere. Nonostante i buoni risultati ottenuti, tale coltivazione non continuò negli anni successivi, data la mancanza di un sistema di canali di scolo che consentisse l'inondazione dei terreni.

Verso l'anno 1857, l'acqua del Canal de la Derecha giunse ad Amposta, rendendo possibile la coltivazione del riso a livelli considerevoli.

Nel 1872 ebbe inizio la realizzazione del progetto del Canal de la Izquierda, ultimato il 5 maggio 1912. Nel 1907 i proprietari del delta nord o delta sinistro si costituirono in Comunidad de Regantes-Sindicato Agrícola del Ebro. Il funzionamento dei due canali avrebbe poi consentito la trasformazione agricola della zona, con un notevole aumento della superficie dedicata alla risicoltura.

Naturale:

— Orografia ed edafologia:

Lo sviluppo della risicoltura nel delta dell'Ebro è motivato tanto dalle caratteristiche climatiche ed edafologiche, quanto dalla salinità e dall'altezza della falda freatica. Nel Delta l'orografia è piuttosto piana. Il 60 % della superficie ha un'elevazione inferiore a un metro (in punti isolati, è possibile trovare terreni al di sotto del livello del mare); il 30 % del terreno ha un'altitudine compresa tra 1 e 2 metri e soltanto il 10 % delle terre supera i due metri di quota.

Si tratta di terre alluvionali formatesi attraverso un fenomeno di sedimentazione, per cui si osserva una stratificazione assai marcata, o almeno risulta difficile attribuire un tipo di suolo definito e specifico a tutto il Delta. Il suolo superficiale ha la consistenza del limo fluviale, di profondità variabile. È assai adatto alla coltivazione e la sua formazione è strettamente legata all'irrigazione e alla colmata naturale. Le zone più elevate hanno un sottosuolo con una consistenza piuttosto fine.

È nelle zone più basse che si nota l'influsso del mare. Quando si verificano temporali, il mare deposita enormi quantità di sabbia sui sedimenti alluvionali portati dal fiume. In seguito ai sondaggi effettuati, in questa zona è risultata l'esistenza di sottili strati di limo tra strati molto più spessi di sabbia, di consistenza media uniforme e satura di acqua freatica notevolmente salina. Nelle zone con drenaggio insufficiente o continue infiltrazioni laterali, è andata accumulandosi materia organica fino a formare ingenti quantità di torba. Tra i rilievi, le pianure e le zone torbose, vi sono altri tipi di terreno che costituiscono la maggior parte della superficie. Qui il suolo è una miscela di argilla, limo e sabbia, la cui proporzione varia man mano che ci si allontana dal fiume e ci si avvicina al mare.

— **Clima:**

Il Delta si trova all'interno di una zona climatica che subisce interamente l'influsso del Mediterraneo. Il clima, pertanto, può essere considerato mediterraneo marittimo, ovvero marittimo caldo dal punto di vista termico e mediterraneo secco dal punto di vista delle precipitazioni. Gli inverni sono tiepidi, senza temperature eccessivamente fredde, poco piovosi e nella circolazione dell'aria prevalgono i venti secchi di N-NO. Le estati sono calde, con temperature subtropicali, calme atmosferiche, siccità intense e aria umida da S-SE. Le precipitazioni non sono eccessive, sono irregolari con una tendenza a concentrarsi nelle stagioni di transizione (autunno e primavera). L'umidità atmosferica è percepibile durante tutto l'anno.

— **Idrografia:**

L'idrografia della zona è circoscritta al fiume Ebro. L'origine stessa delle acque di irrigazione rappresenta un fattore determinante per l'uniformità delle produzioni ottenute e, al contempo, un elemento di distinzione rispetto ad altre produzioni provenienti da altre zone. La qualità delle acque di irrigazione è ottima, grazie alla scarsa concentrazione demografica e industriale lungo le rive del fiume Ebro. I canali e le reti di irrigazione sono gestiti dalle rispettive associazioni e consorzi irrigui.

In conclusione e per sintetizzare, possiamo dire che le caratteristiche del prodotto sono uniformi in termini di qualità, dato che sebbene esista una varietà principale, con l'eccezione della varietà Bomba, le altre varietà possiedono caratteristiche simili per quanto riguarda il prodotto finale. Non è soltanto la varietà ad essere l'unico motivo o causa di variazione, ma incidono notevolmente anche l'area geografica di produzione, l'ambiente, il clima, l'acqua, i processi di maturazione e, nel complesso, è possibile affermare che esiste una grande uniformità in tutta la zona.

Le peculiarità dell'ambiente naturale della zona si riflettono sulle caratteristiche del riso. Le caratteristiche climatiche ed edafologiche insieme alla salinità e all'altezza della falda freatica fanno sì che la coltivazione del riso sia una monocultura in tutta la zona protetta. Le risiere del Delta possiedono caratteristiche eccellenti per questa coltivazione, con rese produttive tra le più alte al mondo, come è normale in una posizione presso il 40° parallelo di latitudine N e sull'isoterma di 19 °C.

Il riso prodotto in questa zona gode di un accreditato prestigio tra i consumatori per il suo colore bianco perlato, per il sapore e la consistenza grazie alle caratteristiche delle diverse varietà e alla zona geografica in cui sono coltivate. Viene apprezzato anche il comportamento nella gastronomia in termini di chicchi separati (aderenza tra i chicchi pari a 7,3) e l'assorbimento d'acqua (1,93 grammi d'acqua per ciascun grammo di riso), che implica un buon assorbimento di sapori nei vari piatti preparati a base di questo prodotto.

4.7. Struttura di controllo:

Nome: Calitax

Indirizzo: Tuset, 10
E-08006 Barcelona

Tel. (34) 932 17 27 03

Fax (34) 932 18 51 95

E-mail: —

La struttura di controllo è conforme alla norma EN-45011, secondo quanto comunicato dall'autorità competente.

4.8. Etichettatura:

Le etichette o le controetichette oppure, in generale, i distintivi di qualità saranno numerati e rilasciati dal Consejo Regulador. Questi saranno apposti presso l'industria iscritta, sempre in maniera tale da non poter essere riutilizzati.

Sulle etichette, numerate, figurerà obbligatoriamente la seguente dicitura: «Denominación de Origen Protegida Arroz del Delta del Ebro» o «Arròs del Delta e l'Ebre», oltre ai dati generali richiesti dalla normativa in vigore.

RETTIFICHE**Rettifica dell'invito a manifestare interesse per il posto di membro del comitato scientifico dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 307 del 18 dicembre 2007)

(2007/C 314/17)

A pagina 29, nei «Criteri di selezione», quinto trattino:

anziché: «— una conoscenza approfondita della lingua inglese,»

leggi: «— una conoscenza approfondita dell'inglese sarà considerata titolo preferenziale,».
